

**Modello di organizzazione e di gestione ex
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**



**Adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 6
luglio 2007, e così come successivamente modificato/integrato
nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione del 18
dicembre 2009, del 28 ottobre 2013, del 18 dicembre 2013, 05
luglio 2018, del 20 Aprile 2021, del 16 Giugno 2025**

Parte Generale

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "**Decreto**"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di **responsabilità amministrativa** (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a **carico degli enti** (da intendersi come società, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") **per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi:** (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di

finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tali misure possono essere applicate all'ente anche in via cautelare, e dunque prima dell'accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'ente, nonché il pericolo di reiterazione dell'illecito. Nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico di un ente che svolga attività di interesse pubblico ovvero abbia un consistente numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l'ente continui a operare sotto la guida di un commissario giudiziale.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, le prime versioni del Decreto, per via dell'origine comunitaria della disciplina in chiave anticorruzione, di riferivano ad una serie di reati tutti sostanzialmente riconducibili ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di sanzionare condotte di tipo corruttivo volte ad agevolare l'attività d'impresa. Nel corso degli anni l'elenco si è però notevolmente esteso, fino a ricomprendere gran parte delle fattispecie illecite riconducibili all'attività d'impresa.

Qui di seguito vengono elencate alcune tipologie di reato richiamate dal Decreto:

- vari delitti contro la Pubblica Amministrazione
- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
- reati societari, compresa la corruzione tra privati
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- delitti contro la personalità individuale
- reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- reati informatici

- delitti di criminalità organizzata
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- delitti contro l'industria e il commercio
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- reati ambientali
- reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- reati di razzismo e xenofobia
- reati transnazionali
- reati relativi alle attività di filiera degli oli vergini di oliva
- reati contro le frodi sportive
- reati fiscali

Precisando che il loro numero è in continuo aumento.

Come è facile intuire, non tutte le categorie di reato sono riconducibili all'attività effettivamente svolta dall'Ente (anzi: alcune di esse sono completamente estranee⁹. Di ciò si tenga conto nella Parte speciale del presente Modello, in cui la valutazione del rischio reato è tarata sulla attività effettivamente svolta dalla Società e limitata alle sole categorie di illeciti in concreto rilevanti.

Si noti anche che non tutti i reati sono dolosi, ovvero per la cui realizzazione è necessaria la volontà e la consapevolezza della loro realizzazione. Alcuni sono colposi, come quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e taluni reati ambientali. Tale precisazione è importante sia per determinare la soglia di accettabilità del rischio reato (di cui si dirà nei paragrafi che seguono), sia per la concreta individuazione dei sistemi di controllo preventivo.

E' importante anche sottolineare che i reati previsti dal Decreto, per comportare la responsabilità dell'Ente, non necessariamente devono essere commessi, essendo rilevante anche solo il tentativo. L'Art 26 co.1 stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo dei delitti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) siano semplicemente ridotte da un terzo alla metà, salvo precisare che ne sarà esclusa l'irrogazione laddove la Società "impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *modelli di organizzazione e di gestione* idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'“**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**”);
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- 1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- 2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- 4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- 5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concreto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

E' inoltre, prevista un'ulteriore funzione del Modello. Infatti, l'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto prevede la responsabilità dell'ente anche per la commissione di reati previsti dal Decreto – sempre che avvenuta nel suo interesse

o vantaggio – da parte di “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza” di chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o esercita anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso. La responsabilità sorge se tale commissione “è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza” (art. 7, comma 1).

In tali circostanze è espressamente previsto che non ricorre tale inosservanza “se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato e efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (art. 7, comma 2).

Con riguardo a tali ipotesi, il Modello, tenuto conto della natura e della dimensione dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, deve contenere misure idonee a (art. 7, comma 3):

- garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge;
- scoprire e eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Inoltre, affinché sia efficacemente attuato, il Modello, relativamente alle fattispecie considerate, richiede verifiche periodiche e modifiche quando necessario in relazione a violazioni verificatesi e a mutamenti dell'organizzazione o dell'attività nonché un idoneo sistema disciplinare (art. 7, comma 4).

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente (art. 6 comma 4).

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI UMBRIA ENERGY S.p.A. (“UE”)

2.1 Obiettivi perseguiti da UE con l'adozione del Modello

UE - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative degli azionisti, del lavoro dei propri dipendenti e degli *stakeholders* in genere - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del presente Modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto (di seguito denominato il “**Modello**”) sotto la duplice veste di società operante

nell'ambito dei Gruppi ASM/Comune di Terni ed AceaEnergia, nonché quale possibile società Capogruppo del Gruppo UE (qui di seguito definito "**Gruppo**", intendendosi per tale UE e le società da questa eventualmente controllate ai sensi dell'art. 2359, primo e secondo comma del Codice Civile).

UE, quale società controllata congiuntamente da ASM Terni S.p.A. ("ASM") ed AceaEnergia S.p.A. ("AceaEnergia"), pur intendendo adottare autonomamente il Modello, allineerà i contenuti dello stesso a quelli adottati/adottandi dalle proprie controllanti.

L'impostazione in parola appare idonea per i seguenti principali motivi:

- A. Considerata la dimensione delle società controllate da UE appare opportuno che la stessa tenga debitamente conto, nel Modello, delle linee guida in materia dettate dai propri azionisti, ciò anche al fine di sfruttare al meglio le esistenti sinergie interne;
- B. UE si avvale: **(i)** dell'attività di service prestata da ASM e AceaEnergia, attraverso la quale la stessa riceve la necessaria consulenza con riguardo a primarie funzioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: contabilità generale; gestione amministrativa del personale e degli acquisti; predisposizione del bilancio civilistico e supporto legale/societario comprensivo della tenuta libri sociali, nonché **(ii)** del servizio di prevenzione e protezione (ex dlgs 626/94) e dei servizi ITC. Pertanto, l'esigenza del pieno rispetto del Modello e quella del coordinamento di Gruppo non potranno prescindere da una stretta interazione con le competenti funzioni aziendali di ASM ed AceaEnergia - quali "outsourcer" - per quanto di rispettiva competenza.

Tale iniziativa, che si accompagna all'adozione del Codice Etico di UE, è stata assunta nella convinzione che l'adozione del presente Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di UE, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il presente Modello è stato predisposto da UE tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida

elaborate in materia da associazioni di categoria, nonché in considerazione dalla ricca esperienza statunitense nella stesura di modelli di prevenzione dei reati, della *best practice* americana e delle Federal Sentencing Guidelines emanate il 1° novembre 1991.

Nell'individuare le aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati e nel predisporre il presente Modello, si è altresì tenuto conto della “*case history*” societaria e degli attuali orientamenti giurisprudenziali, attribuendosi grande rilievo, ai fini della costruzione di un sistema di prevenzione realmente efficace: (i) alle eventuali pregresse esperienze aziendali relative a ipotesi in cui esponenti aziendali siano incorsi – nell'interesse o anche in danno della società – nella commissione di reati e (ii) a singole vicende giudiziarie che abbiano coinvolto società terze. L'analisi ha offerto un importante contributo all'attività di individuazione sia delle aree e delle attività che presentano particolari o maggiori profili di rischio, sia dei presidi procedurali e di controllo astrattamente idonei alla prevenzione dei comportamenti scorretti o illeciti.

Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 6 luglio 2007 e successivamente modificato/integrato dal Consiglio medesimo in data **del 18 dicembre 2009, 28 ottobre 2013**. Nella sua versione attuale recepisce le modifiche organizzative e operative nel frattempo intervenute in ambito aziendale, nonché le novelle normative.

2.2 Scopo e principi base del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione e la mappatura delle “aree di attività a rischio” e la loro conseguente proceduralizzazione, il presente documento si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di UE nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da UE in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico- sociali cui il Gruppo intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio continuo sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione - **a tutti i livelli aziendali** - delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle "aree di attività a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio con la connessa rilevazione delle relative procedure in essere nonché la verifica della completezza e delle modalità di formalizzazione di queste ultime, così come meglio indicato nella Parti Speciale;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- il coordinamento con le eventuali altre società del Gruppo UE;
- l'aggiornamento delle funzioni e delle procedure aziendali a seguito di eventuali modifiche alla normativa vigente;
- un adeguato sistema di sanzioni.

2.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

La **prima Parte Speciale** - denominata Parte Speciale “A” – si riferisce alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La **seconda Parte Speciale** – denominata Parte Speciale “B” che si riferisce alle tipologie dei reati lesivi della riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni, legati all’uso delle tecnologie informatiche indicati nell’art.24-bis del Decreto.

La **terza parte speciale** – denominata Parte Speciale “C” è riconducibile alle fattispecie di reato previste dall’art. 25-ter, ossia per i c.d. reati societari. Sono stati parimenti introdotti riferimenti ai reati ed agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dall’art. 25-sexies, sebbene applicabili unicamente a società emittenti sui mercati regolamentati, così come definite ai sensi del d. lgs. 24 febbraio 1998, n°58 (“**T.U.F.**”), nell’assunto – comunque – che uno dei soggetti in cima alla catena di controllo di UE risulta essere ACEA S.p.A., società quotata sul mercato regolamentato di Borsa Italiana S.p.A.

La **quarta Parte Speciale** si riferisce ai Reati di Abuso di mercato indicati dall’Art. 25-sexies del Decreto.

La **quinta Parte Speciale** fornisce alcune primi punti di controllo con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro Art 25-septies del Decreto. Al fine di realizzare gli obiettivi di salute e sicurezza, il presente modello, che già recepisce le “Linee Guida di Confindustria” sul punto, sarà inoltre uniformato alle “Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”.

La **sesta Parte Speciale** “F” – attiene ai delitti in materia di violazione del diritto d’autore; la **settima Parte Speciale** – Parte Speciale “G” – riguarda i reati di Riciclaggio-Autoriciclaggio e Ricettazione; la **ottava Parte Speciale** – Parte Speciale “H” – riguarda i reati ambientali; la **nona Parte Speciale**- Parte speciale “I” riguarda il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; la **decima Parte Speciale** - Parte speciale “J” riguarda i delitti con finalità di

terrorismo di eversione dell'ordine democratico; **l'undicesima Parte Speciale** – Parte speciale “K” riguarda i delitti di criminalità organizzata e reati transazionali; **la dodicesima Parte Speciale** – Parte speciale “L” riguarda i reati tributari e, da ultimo, **la tredicesima Parte Speciale** – Parte speciale “M” riguarda i delitti in materia di strumenti di pagamento. Parte Speciale “N” riguarda i principi generali di condotta applicabili alle famiglie di reato non significative.

In ogni caso, i presidi posti nell'ambito delle citate Parti Speciali, nonché le procedure ed il sistema organizzativo esistenti, quali il Codice Etico di UE, il sistema sanzionatorio, le procedure di controllo in ambito informatico, le attività ispettive dei competenti servizi aziendali nonché le clausole contrattuali nei rapporti con i fornitori, hanno lo scopo di conseguire idonea prevenzione dei reati presupposto.

Dette Parti Speciali, oltre ad esplicitare le singole fattispecie di reato, comprendono anche le **principali Aree di Attività a Rischio** come definite al punto 2.2 che precede.

È demandata al Consiglio di Amministrazione di UE l'eventuale integrazione del presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, dovessero risultare, in futuro, inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

2.4 Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo

Il Presente Modello è soggetto al recepimento, ove esistenti, anche da parte delle altre società del Gruppo in relazione alle attività a rischio da esse svolte.

In particolare è demandato ai Consigli di Amministrazione e/o Organi Amministrativi delle diverse società del Gruppo, sulla base anche di criteri e direttive che potranno essere emanati in tal senso da parte dell'Amministratore Delegato di UE, di provvedere mediante apposita delibera, al recepimento del Modello nonché delle singole parti speciali del presente Modello, in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalle società stesse.

È attribuita alla responsabilità delle singole società del Gruppo l'attuazione del Modello nel proprio ambito, in relazione alle attività dalle stesse in concreto svolte nelle aree a rischio.

Nel recepire il presente Modello, il compito di vigilanza sarà svolto dagli OdV nominati dai consigli di amministrazione delle singole società controllate nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Modello (**“OdV delle Controllate”**), tenendo conto di quanto previsto ai successivi punti 2.6 e 3.1. I Consigli di Amministrazione delle singole società del Gruppo Gli OdV delle Controllate procederanno quindi a svolgere direttamente i compiti di controllo sullo svolgimento delle suddette attività e sull'applicazione del Modello medesimo.

I Consiglieri all'uopo dedicati nell'ambito di ciascuna delle società controllate, potranno collaborare sia con le strutture della propria azienda, sia con il OdV.

2.5 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il Presente Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del presente Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di UE che provvede anche alle sue modifiche su proposta dell'Amministratore Delegato.

Tutte le modifiche e integrazioni che hanno impatto sulle singole società del Gruppo vanno comunicate agli Amministratori Delegati delle singole società ai fini dell'eventuale recepimento. L'eventuale mancata adozione delle predette modifiche ed integrazioni dovrà essere motivata.

2.6 Coordinamento sui sistemi di vigilanza degli OdV a livello di Gruppo.

Ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo alle singole società del Gruppo riguardo all'attuazione del Modello è attribuito all'OdV di UE, quale Capogruppo, il compito di dare impulso e di coordinare l'applicazione del Modello stesso nell'ambito di tutte le società del Gruppo per assicurarne una corretta e omogenea attuazione, con la possibilità di effettuare direttamente specifiche azioni di controllo sulle singole società del Gruppo stesso.

In particolare sono riconosciuti all'OdV di UE, nel rispetto dell'autonomia delle diverse società del Gruppo e dei limiti imposti da disposizioni di legge, i seguenti poteri nei confronti delle controllate:

- dare impulso e di svolgere funzioni di coordinamento riguardo alle attività di verifica e controllo nonché di applicazione del Modello;
- proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del presente Modello medesimo qualora l'OdV della controllata non vi abbia provveduto;
- effettuare, singolarmente o congiuntamente con l'OdV della società interessata, particolari azioni di controllo.

Il presente documento, con gli eventuali aggiornamenti, verrà pubblicato nel sito internet www.umbriaenergy.it nell'ambito dell'attività di informazione e diffusione del Modello, come previsto al successivo punto 4.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA – (OdV)

3.1 Natura, qualificazione, nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza (OdV) di UE è monocratico ed è composto da 1 (uno) membro, di provenienza esterna, di comprovata esperienza e competenza, il quale abbia i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e continuità d'azione, così come individuati dalle Linee Guida di Confindustria, alle quali ci si riporta in toto.

A tal riguardo, le Linee Guida di Confindustria precisano che la posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e in particolare dell'organo dirigente). Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è poi indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi.

La professionalità si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'OdV deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Pertanto, l'OdV deve possedere specifiche capacità professionali relativamente alla funzione che sono chiamati a svolgere. La continuità d'azione va intesa nel senso che l'OdV deve essere dotato di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza sul rispetto e l'adeguatezza del Modello 231, priva di mansioni operative che implicino decisioni di carattere economico – finanziario.

Infine, al fine di garantire l'onorabilità dell'OdV sono state qui di seguito previste delle specifiche cause di incompatibilità e/o di decadenza.

L'OdV infatti deve attestare l'assenza delle seguenti cause di incompatibilità e/o di decadenza:

- non deve avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado incluso con componenti degli organi amministrativi della società;
- non deve essere componente degli organi amministrativi della società;
- non deve vantare rapporti lavorativi negli ultimi tre anni con soggetti con i quali o nei confronti dei quali possono essere compiuti gli illeciti di cui al Decreto;
- non deve essere portatore di conflitti d'interesse anche potenziali con la società;
- non deve avere svolto almeno nei tre esercizi precedenti funzioni di amministrazione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate, ovvero in imprese operanti nel settore creditizio finanziario mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;
- non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/1956, o della legge 565/1965, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non deve essere stato condannato con sentenza definitiva, salvo il caso di avvenuta estinzione del reato o della pena o in presenza dei requisiti per ottenere la riabilitazione.

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche la remunerazione. L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per l'OdV valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi dell'art. 2399 c.c., per i componenti del collegio sindacale.

Nelle società controllate di più piccole dimensioni, su esplicita autorizzazione del OdV di UE, tale compito potrà essere svolto direttamente, come già anticipato al punto 2.4 del presente documento, dall'organo dirigente, in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità e continuità richiesti dal Decreto.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV di UE, su richiesta dello stesso, sarà supportato dalle competenti funzioni di UE e dell'Outsourcer - così come definito ai sensi del successivo art. 4.3 - in ragione delle

specifiche competenze di ciascuna di esse, senza peraltro inficiare il principio di indipendenza.

3.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza (OdV)

All'OdV di UE è affidato sul piano generale il compito di:

- A.** vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- B.** verificare la reale efficacia ed effettiva capacità del presente Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- C.** in collaborazione con le funzioni coinvolte valutare la necessità di proporre agli organi sociali competenti (Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato) eventuali aggiornamenti del presente Modello, con particolare riferimento all'evoluzione/mutamenti della struttura organizzativa o operativa aziendale e della normativa;
- D.** supportare le competenti strutture societarie all'uopo delegate dall'Amministratore Delegato nell'aggiornamento della “**Mappatura delle Aree di Rischio**”, che individua le potenziali aree di attività a rischio nell'ambito delle quali è ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché i processi e le strutture aziendali connessi alle principali Aree di Attività a Rischio specificate nelle Parti Speciali del presente Modello; proporre l'integrazione delle suddette principali “aree di attività a rischio” sulla base del lavoro svolto;
- E.** vigilare sull'applicazione del presente Modello da parte delle Società del Gruppo, ferma restando la competenza primaria degli OdV delle singole società ai fini della realizzazione di un coerente sistema di controlli nell'ambito del Gruppo stesso;
- F.** vigilare sul sistema di deleghe ai fini di garantire l'efficacia del presente Modello.

È, inoltre, affidato all'OdV di UE, il compito di:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro

efficacia, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere agli stessi OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, nel rispetto delle normative vigenti. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del presente Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con la Direzione del Personale nonché con i diversi responsabili delle varie funzioni aziendali per gli aspetti attinenti all'attuazione del Modello, quali le promozioni di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, la formazione del personale, i provvedimenti disciplinari, etc.;
- coordinarsi con i responsabili delle altre Funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna, necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti.

All'OdV di UE compete, inoltre, l'espletamento delle verifiche periodiche previste al successivo punto 9.

3.3 Funzioni del OdV: Reporting nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'OdV di UE due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base semestrale, nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV di UE potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi, o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV di UE trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull'attuazione del Modello, sia da parte di UE che nelle altre società del Gruppo.

3.4 Funzioni degli OdV delle Controllate: Reporting nei confronti dell'OdV di UE

Gli OdV delle Controllate, ove esistenti, anche laddove tale incarico sia assolto direttamente dagli Organi direttivi, sono tenuti a riferire, su base continuativa, all'OdV di UE, sull'attuazione del presente Modello nell'ambito della società di appartenenza.

4. SELEZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 Selezione del personale

Il Direttore del personale di UE, in stretta cooperazione con l'OdV di UE, e opportunamente coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalle aree di rischio, valuta l'opportunità

di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

4.2 Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale

UE adotta un piano di comunicazione e formazione per il personale interno, vagliato dall'OdV di UE, di cui si elencano i contenuti minimi.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del presente Modello e la diffusione del Modello nel contesto aziendale è gestita dal Direttore del Personale in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata, tenendo conto delle diverse aree di rischio e del personale che vi opera, sui livelli qui di seguito indicati:

- A. Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; seminario di aggiornamento; accesso a un sito intranet dedicato all'argomento e aggiornato su disposizione dell'OdV; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti.
- B. Altro personale: nota informativa interna e informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti.

I programmi gestionali di formazione e di diffusione del presente Modello nel contesto aziendale, come sopra elaborati, saranno presi in esame dall'OdV e saranno recepiti eventuali suggerimenti forniti dallo stesso ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Modello.

Tutti i seminari e le informative potranno essere erogate tramite piattaforma *e-learning*.

4.3 Selezione di Collaboratori esterni e Partner - Outsourcer

Su proposta dell'OdV potranno essere istituiti nell'ambito della società, con decisione dell'Amministratore Delegato, appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili ("**Collaboratori esterni**") nonché di Partner con cui la società intenda addivenire a una qualunque forma di partnership (esempio, una joint-venture, anche in forma di ATI, un consorzio, etc.) e destinati a cooperare con l'azienda nell'espletamento delle attività a rischio ("**Partner**"). UE peraltro, come già indicato nel precedente art. 2.1 lettera B. del presente Modello, si avvale

dell'attività di service - giusta appositi contratti sottoscritti a valle della propria costituzione - prestata da ASM ed AceaEnergia (qui di seguito, ai presenti fini, denominati anche congiuntamente come "**Outsourcer**"), attraverso la quale UE riceve la necessaria consulenza con riguardo alle primarie funzioni dettagliatamente elencate negli allegati a detti contratti di servizio

4.4 Informativa a Collaboratori esterni, Partner ed Outsourcer

Saranno altresì forniti a soggetti esterni al Gruppo (Collaboratori esterni, Partner ed *Outsourcer*) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da UE sulla base del presente Modello organizzativo nonché sul Codice Etico e sui testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

5.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del presente Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del presente Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- l'obbligo di informazione grava, in genere, su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno di UE e delle società del Gruppo o a pratiche non in linea con i principi di comportamento e le prescrizioni adottate con il presente Modello;
- le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività del Gruppo o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Gruppo stesso;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'OdV della società interessata e da questi inoltrato all'OdV di UE;

- l'OdV della società interessata valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna; le iniziative assunte al riguardo dovranno essere comunicate all'OdV di UE che avrà il potere di avocare a sé la trattazione del caso; ferma restando l'autonomia dell'OdV di ogni singola società interessata.
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV della società interessata e quello di UE agiranno in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("**Canale dedicato**"), sia da parte dell'OdV di UE che da parte dell'OdV delle singole società interessate, con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'OdV di UE e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV delle singole società e da questi inoltrate all'OdV di UE le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai Responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei

procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, all'Amministratore Delegato eventuali modifiche della lista sopra indicata.

5.3 Sistema delle deleghe

All'OdV di UE, infine, deve essere comunicato, a cura della Direzione Servizi di Gruppo, il sistema delle deleghe adottato dalla Società e dalle singole società del Gruppo.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal Modello stesso ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne che integrano il Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda, e segnatamente dalla competente Direzione Risorse Umane e Organizzazione, in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non dirigenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di UE è costituito dalle norme pattizie di cui al CCNL Settore Elettrico. (di seguito "CCNL").

In particolare, anche in applicazione del CCNL per il personale non dirigente, si prevede che:

1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO

Il lavoratore che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2) Incorre nel provvedimento della MULTA non superiore a 3 ore di retribuzione

Il lavoratore che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

3) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE da 1 a 10 giorni.

Il lavoratore che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di UE, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda.

4) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO.

Il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto.

5) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO.

Il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, e inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato previsto dal Decreto medesimo.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti (anche amministratori), delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle

prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL DOCUMENTO

7.1 Misure nei confronti degli Amministratori (non dirigenti di UE e/o del Gruppo) e dei Sindaci.

La violazione del Modello da parte di Amministratori e/o Sindaci di UE, va denunciata senza indugio all'OdV dalla persona che la rileva. Se la denuncia non è manifestamente infondata, l'OdV ne informerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2392 e 2407 del codice civile.

Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da Amministratori e/o Sindaci di società eventualmente controllate, dovrà esserne informato tempestivamente l'OdV di UE che – ove la denuncia non è manifestamente infondata - provvederà a riferire agli organi collegiali della stessa UE per l'adozione delle relative iniziative nell'ambito del Gruppo.

7.2 Misure nei confronti dell'Outsourcer e di Collaboratori esterni, Partner e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni, *Partner* o dai Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

A tal fine l'OdV di UE e quelli delle società del gruppo concorderanno, di volta in volta, con la Direzione Servizi di Gruppo le opportune modifiche alla modulistica contrattuale e l'aggiornamento della stessa.

8. CODICI DI COMPORTAMENTO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integreranno con quelle di eventuali altri codici deontologici di futura emanazione da parte del Gruppo UE, o in quanto recepiti dai gruppi di appartenenza dei propri azionisti di riferimento (AceaEnergia ed ASM).

Sotto tale profilo, infatti, il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto (per i reati, cioè, che, anche se compiuti apparentemente nell'interesse e/o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo). Tuttavia, anche secondo quanto precisato nelle linee Guida emanate da Confindustria, i principi di comportamento contenuti nel presente Modello possono essere considerati come un ampliamento o estensione dei codici deontologici già presenti in azienda o di futura emanazione.

9. VERIFICHE PERIODICHE

L'OdV - avvalendosi eventualmente anche delle competenti funzioni aziendali - effettua verifiche periodiche al fine di verificare concretamente l'efficace attuazione del Modello.

Tali verifiche si sostanziano:

- (i) nell'analisi circa l'effettiva implementazione del controllo sotteso al Modello e;
- (ii) nelle verifiche circa i comportamenti, svolte anche per il tramite soggetti di propria fiducia.

Per quanto concerne le società controllate, tale verifica verrà effettuata sotto la supervisione dell'OdV di UE, secondo modalità che verranno definite da quest'ultimo.

10. IL WHISTLEBLOWING

10.1. Cenni sulla disciplina del whistleblowing.

Il "whistleblowing" è la segnalazione compiuta da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di una frode, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda per cui lavora, nonché a clienti, colleghi o qualunque altra categoria di soggetti.

Per rispondere alle caratteristiche di idoneità previste dalla legge, la Società ha recepito la normativa sul whistleblowing, introdotta nel settore privato con la Legge 30.11.2017 n.179 e recentemente modificata con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 24/2023 (pubblicato sulla GU Serie generale n. 63 del 15-03-2023), che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937.

Il 14 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 la Legge 30.11.2017 n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", allo scopo di riformare la materia del whistleblowing estendendola dal settore pubblico (nella quale era stata introdotta con la legge 190/2012) a quello privato (che fino a quel momento la prevedeva in via obbligatoria solo per determinate categorie di soggetti - sostanzialmente le sole banche, ex art. 52 Tub). La Legge 179 ha integrato dell'art. 6 del Decreto 231/2001, inserendo 4 nuovi commi all'articolo 6 del Decreto.

La disciplina prevede ora l'obbligo (comma 2-bis), per ogni Ente che si sia munito di un Modello di Organizzazione, di prevedere adeguati canali informativi che consentano ai segnalanti di "presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti". In particolare, l'art. 6 dispone: a) al comma 2-bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere: - uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; - almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; - nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate; b) al comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i

provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo; c) al comma 2-quater è disciplinato il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, che viene espressamente qualificato come "nullo". Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. 29 Il predetto articolo, inoltre, prevede che in caso di controversie legate all'erogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta al datore di lavoro provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione. La finalità principale del Decreto Legislativo 24/2023 è quella di tutelare il segnalante, attraverso l'introduzione, in aggiunta al canale interno, di un canale informativo esterno all'ente (ANAC) e la previsione di stringenti obblighi di riservatezza e di divieti di azioni ritorsive.

10.2. Whistleblowing e contenuto del Modello

Il sistema di whistleblowing adottato dalla Società ha recepito i contenuti delle normative sopra richiamate. I destinatari delle segnalazioni relative alla normativa 231 è stato individuato nell'Organismo di Vigilanza.

La Società assicura la puntuale informazione di tutto il personale dipendente e dei soggetti che con la stessa collaborano, non soltanto in relazione alle procedure e ai regolamenti adottati ed alle relative attività a rischio, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.

Oggetto delle segnalazioni saranno: - condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del Decreto; - condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello o dei documenti ad esso allegati. Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi. Sarà inoltre indispensabile che gli atti o fatti oggetto di segnalazione siano di diretta conoscenza del Segnalante e non siano stati riferiti da altri soggetti. Sono, altresì, disciplinate le segnalazioni anonime, ovvero quelle segnalazioni prive di

elementi che consentano di identificare il loro autore. Le predette segnalazioni saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi. A tal proposito la Società ha precisato, nella documentazione aziendale relativa alle segnalazioni, che queste ultime saranno considerate adeguatamente dettagliate e circostanziate qualora siano in grado di far emergere fatti e situazioni specifiche, relative a contesti soggettivi e oggettivi determinati, che permettano l'avvio di attività istruttoria senza necessità di ulteriori informazioni. Gli illeciti e le irregolarità saranno invece considerati "particolarmente gravi" qualora vi sia il sospetto che le condotte segnalate possano integrare gli estremi di un reato o possano esporre la Società a sanzioni di natura amministrativa (anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001) o civile. La Società ed i destinatari della segnalazione agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

10.3. Compiti dell'organismo di Vigilanza

In questo contesto l'Organismo di Vigilanza, unitamente ai soggetti individuati dall'Ente come Responsabili delle Segnalazioni, ha il compito di: - verificare che il Modello contenga, nella Parte Generale, una specifica sezione dedicata alla normativa in oggetto e, nella Regolamentazione interna, la previsione espressa di sanzioni connesse alla violazione del divieto di atti di ritorsione nei confronti dei segnalanti e all'utilizzo abusivo dei canali di segnalazione; - dare indicazioni affinché sia predisposta una specifica procedura che disciplini le modalità di segnalazione, mediante la predisposizione di almeno due canali, di cui uno informatico; - verificare il buon funzionamento dei canali informativi predisposti in applicazione della disciplina, sia in termini di possibilità di inoltrare correttamente le segnalazioni che in termini di garanzia di riservatezza (o di anonimato, se espressamente consentito) nell'intero processo di gestione della segnalazione. L'ODV dovrà inoltre vigilare nel continuo sul rispetto dei divieti di ritorsione o di compimento di atti discriminatori nei confronti dei segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle segnalazioni" (art. 6 comma 2-bis lett. c del Decreto), come ad es. demansionamenti e trasferimenti, accertandosi che la violazione di tali divieti sia espressamente prevista nel sistema disciplinare aziendale e che sia parimenti sanzionato chi "effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

Parte Speciale “A”

RETI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, appare utile innanzitutto definire le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio al fine di individuare quali siano i soggetti attivi dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione rilevanti ai fini del Decreto.

Ai sensi dell’art. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Mentre non sono state precisate le nozioni di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha dato luogo a particolari problemi, l’art. 357, comma 2, c.p. chiarisce che agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Per quanto concerne, invece, i “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, la individuazione di tale categoria non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio inquadrare tale categoria, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica.

In particolare, l’art. 358 c.p. recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico; tuttavia il servizio si caratterizza per

l'assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La giurisprudenza ha evidenziato che il Pubblico servizio è attività a carattere intellettuale, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi propri della Pubblica Funzione con la quale è solo in rapporto di accessorialità o complementarietà.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella Parte Speciale A, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Categoria

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (

Art.24, D.Lgs n. 231/2001) articolo modificato dalla L.161/2007 e dal D.Lgs 75/2020.

Malversazione di erogazioni pubbliche

Categoria

Art. 24 D.Lgs. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

316 bis cp (Articolo modificato dal D.L. n. 13 /2022)

Indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Categoria

Art. 24 D.Lgs. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

316 ter cp (Articolo modificato dalla L. n.3/2019 e dal D.L. n. 13/2022)

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Categoria

Art. 24 D.Lgs. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

Art.640, comma 2, n.1, c.p.(articolo modificato dal D.lgs n. 75/2020 e dalla Legge n.90/2024)

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Categoria

Art. 24 D.Lgs. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

Art.640 bis c.p.(articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Categoria

Art. 24 D.Lgs. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo o un'altra circostanza aggravante.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

Art.640 ter c.p.

Frode nelle pubbliche forniture

Categoria

Art. 24 D.Lgs. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

Art. 356 cp

Introdotta dal D. Lgs n. 75/2020

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

Categoria

Art. 24 D.Lgs. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art 640-bis del codice penale, chiunque mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo

agricolo di garanzia o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a completamento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

Art.2. L.23/12/1986, n. 898 Introdotto dal D.Lgs n. 75/2020

Turbata libertà degli incanti

Categoria

Art. 24 D.Lgs. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti (534, 576.583 c.p.c.) o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni (354), ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei

mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

Art.353 c.p (articolo introdotto dalla L. n.137/2023)

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Categoria

Art. 24 D.Lgs. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a 1.032.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

Art.353- bis c.p (articolo introdotto dalla L. n.137/2023)

Categoria

Corruzione e concussione

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs n.231/2001) modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.Lgs. n 75/2020

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Categoria

Art. 25 D.Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art.319 c.p (articolo modificato dalla L.69/2015)

Istigazione alla corruzione

Categoria

Art. 25 D.Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art.322 c.p

Corruzione in atti giudiziari

Categoria

Art. 25 D.Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art. 319 ter cp (articolo modificato dalla L.69/2015)

Concussione

Categoria

Art. 25 D.Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art. 317 cp (articolo modificato dalla L.69/2015)

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Categoria

Art. 25 D.Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art. 319 quater cp

Articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L.n. 69/2015

Corruzione per l'esercizio della funzione

Categoria

Art. 25 D.Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art. 318 cp (articolo modificato dalla L.n.190/2012,

L.n.69/2015 e L.n.3/2019)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Categoria

Art. 25 D.Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art. 320 cp

Peculato

Categoria

Art. 25 D.Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art. 314 cp

Introdotta dal D.Lgs n. 75/2020

Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Categoria

Art. 25 D.Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art. 316 cp

Introdotta dal D.Lgs n. 75/2020

Traffico di influenze illecite

Categoria

Art. 25 D.Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un Pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri,

denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno a sei mesi e quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il Pubblico ufficiale l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322 bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art. 346 bis cp

Modificato dalla L. 3/2019. Modificato con decorrenza 25.8.2024 dalla Legge 9 agosto 2024 n.114 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" (cd "Legge Nordio")

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi della Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Categoria

Art. 25 D.Lgs. 231/2001

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o

promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Reato

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un

pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 200 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art. 322- bis cp

Modificato dalla L. n.190/2012, dalla L. n.3/2019 e dal D.L. n. 92/2024)

A.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e/o lo svolgimento di attività afferenti una pubblica funzione e/o un pubblico servizio. Tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei rapporti che UE intrattiene con Amministrazioni Pubbliche e che la stesse svolge in qualità di incaricata di pubblico servizio, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("**Aree di Attività a Rischio**") sono:

1. la partecipazione a procedure di gara indette da Enti Pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di *partnership*, di *asset* (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;
2. la partecipazione alle procedure di negoziazione diretta per la prestazione alla Pubblica Amministrazione o ad enti pubblici di servizi;
3. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;

4. richieste di provvedimenti amministrativi, anche occasionali, per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche della Società;
5. l'affidamento in appalto di attività connesse e/o comunque relative al servizio di vendita di energia elettrica e gas;
6. i rapporti con le Autorità di vigilanza, con l'AEEG e altri organismi di diritto pubblico, nonché il rilascio di informazioni alla Pubblica Amministrazione.;
7. i rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e quelli in materia ambientale e di sicurezza ed igiene sul lavoro;
8. gestione dei rapporti con i privati in occasione dell'erogazione di servizi pubblici e di tutte le attività ad esso connesse (stipula di contratti di esecuzione lavori e somministrazione dell'energia ai clienti)

8.1 l'acquisto di beni e servizi

9. l'acquisizione, la gestione e il controllo delle consulenze;
10. la gestione delle sponsorizzazioni;
11. i rapporti con l'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;
12. i processi di selezione e assunzione del personale;
13. la gestione delle risorse finanziarie di Tesoreria.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- lo svolgimento e la gestione di tutte le attività propedeutiche alla acquisizione di una licenza e/o concessione in condizioni di non adeguata trasparenza;
- la gestione dei rapporti con i soggetti deputati a svolgere visite ispettive in relazione agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e a quelli in materia ambientale e di sicurezza ed igiene sul lavoro;

- la gestione della selezione e assunzione del personale in contrasto con il principio di trasparenza delle procedure e parità di trattamento.
- la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1 e 3 in associazione con un Partner (es.: joint venture, anche in forma di ATI, consorzi, etc.);
- l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1., di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.
- la gestione dei rapporti con le Istituzioni e gli Organismi pubblici di Vigilanza
- la gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria e le autorità con poteri di ordine pubblico.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di UE, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti (soggetti apicali) ("**Esponenti Aziendali**") delle società del Gruppo riconosciute operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni, *Partner*, Fornitori e dall'Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "**Destinatari**").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali - di:

1. stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A. ed alle attività relative allo svolgimento del pubblico servizio;
2. l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
3. l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento del pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso **divieto** - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali - di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli

omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere la *brand image* di UE. Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire all'OdV le verifiche al riguardo;

- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i *Partner* stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubblico servizio, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'OdV, che ne valuta la correttezza e provvede a far notificare a chi ha elargito tali omaggi la politica di UE in materia;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. UE, non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
2. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, definendo in modo

chiaro le responsabilità all'interno della propria struttura organizzativa o dei contratti di servizio;

3. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
4. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura- e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a UE;
5. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a UE;
6. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in cash o in natura;
7. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
8. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di UE e delle società del Gruppo UE, ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

A.5 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

A.5.1 Punti di controllo per l'applicazione del Modello 231: disposizioni generali

Nell'ambito delle Attività a Rischio devono essere presenti i punti di controllo di seguito elencati.

Eventuali eccezioni alle disposizioni previste nel presente paragrafo devono essere oggetto di una specifica disciplina formalizzata.

Norme di riferimento: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire dei principi generali di comportamento per la regolamentazione delle Attività a Rischio.

Per attività routinarie o comunque dove è previsto l'intervento di una pluralità di soggetti tali da comportare elementi di ambiguità, devono essere previste specifiche procedure organizzative di riferimento, al fine di assicurare un'adeguata conformità dei comportamenti ed un efficiente sistema di controllo.

Il management deve valutare l'opportunità di ulteriori disposizioni di dettaglio, ogni volta che dovessero presentarsi situazioni di ambiguità a rischio nei comportamenti. Rientrano in tali contesti: la selezione dei fornitori, la ricostruibilità dei criteri per la scelta di fornitori senza gara, gli approvvigionamenti in caso di urgenza, la qualifica dei fornitori, la disciplina in caso di ispezioni da parte di soggetti pubblici, i rapporti istituzionali con soggetti pubblici, ecc.

Identificazione delle responsabilità: le responsabilità di gestione di una operazione/processo aziendale deve essere chiaramente definita.

Le Responsabilità devono essere definite in:

- una disposizione organizzativa emanata dall'amministratore delegato che individui funzioni/poteri e le responsabilità all'interno della società e il relativo organigramma,
- eventuali ulteriori comunicazioni interne per gli aspetti più sensibili.

Sistema di procure/Poteri di firma: i poteri di rappresentanza verso l'esterno (procure, poteri di firma/spese) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e devono essere caratterizzati da elementi di certezza tali da consentire una gestione efficiente dell'attività aziendale.

Nella Società deve esserci un Responsabile per il monitoraggio dei poteri procuratori con il compito di:

- verificare la coerenza con le responsabilità interne attribuite (Ordini di Servizio, Attribuzioni di incarico),
- provvedere ad un loro tempestivo aggiornamento.

Separazione delle Responsabilità: nella gestione delle Attività a Rischio, deve esistere una chiara identificazione dei compiti tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza ed una segregazione dei compiti per gli aspetti ritenuti più critici.

La segregazione può essere evidenziata nelle procedure interne della Società con la seguente matrice delle responsabilità:

Matrice delle Responsabilità	
Attività	Responsabilità
Esecuzione attività descritte nel paragrafo:	
Autorizzazione (e controllo):	
Controllo sull'attività:	
Registrazione / documenti di riepilogo o controllo / report:	
Controllo sulla registrazione (o beneficiario del report/registrazione):	

La tabella indicata deve essere presente:

- quando si gestiscono risorse finanziarie (concessione credito, gestione cassa, ecc.),
- quando si gestiscono “canali di provvista” (stipula contratti, gestione carte di credito, benefit di qualsiasi tipologia, ecc.),
- su eventuali ulteriori Attività a Rischio individuate dal Modello 231 e ritenute critiche.

Non è necessario che tutte le attività indicate siano posti in essere da persone diverse, tuttavia:

- l'attività deve prevedere sempre la presenza di 2 soggetti che siglano i documenti di supporto,
- il controllo sull'attività può essere anche a campione,
- il controllo non può essere mai affidato a chi svolge l'attività operativa.

Le disposizioni citate si applicano anche per le attività svolte dall'Amministratore Delegato.

Il controllo su aspetti ritenuti ad alto rischio (ove vi siano stati casi di frode, per ingenti valori economici, ecc.) deve essere tracciato.

Su aspetti di rischio inferiore è sufficiente che sia presente un'istruzione che identifichi il responsabile del controllo. La valutazione del rischio è lasciata al management

responsabile e deve essere coerente con il Risk Assessment previsto nel Modello 231

Nel caso in cui la separazione delle Responsabilità in tre livelli sia inapplicabile (società con personale ridotto, attività poco strutturate, ecc.), deve essere previsto quanto di seguito:

- chiara e esplicita autorizzazione formalizzata (Disposizione organizzativa, procura, ecc.),
- informativa periodica verso il Livello Gerarchico Superiore (o il Consiglio di Amministrazione, per l'Amministratore Delegato),
- chiare istruzioni di riferimento (date dal Codice Etico, da specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione per gli AD, da procedure interne, ecc.).

Report di riferimento: i Responsabili dei processi aziendali sono tenuti a predisporre report di riferimento degli aspetti significativi, anche con l'ausilio degli strumenti IT contabili-gestionali...

Tracciabilità: le fasi salienti delle Attività a Rischio devono essere oggetto di un'adeguata tracciabilità, finalizzata a:

- rendere chiaro chi ha svolto l'attività e chi ha effettuato il monitoraggio / controllo;
- permettere ad una terza persona di ripercorrere le fasi salienti del processo.

La Società deve essere pertanto dotata di uno o più archivi di riferimento, disponibili in caso di controllo.

La salvaguardia dei dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l'adozione da parte delle Società delle procedure di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

A.5.2 Punti di controllo per l'applicazione del Modello 231: disposizioni speciali

Presso ogni attività a Rischio i punti di controllo citati nel paragrafo precedente dovranno essere implementati, assicurando la massima efficacia e tenendo conto dei limiti organizzativi e gestionali presenti.

In tale ambito eventuali eccezioni dovranno essere oggetto di un'adeguata analisi.

A.5.3 Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

È compito dell'Amministratore Delegato di comunicare obiettivi e fornire istruzioni al *management* affinché i sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e la prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo in grado di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto (ad es. rilevazione di anomalie nei profitti di particolari operazioni, o pagamenti di corrispettivi a consulenti o sub-appaltatori, che non risultino giustificati dall'economia della transazione).

È compito dell'OdV di UE e, ove esistenti, degli OdV delle altre società del Gruppo interessate, quello di

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe del responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub Responsabili o altre situazioni in contrasto.
- Verificare periodicamente, con il supporto della Direzione Servizi di Gruppo, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di UE di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i *Partner*, l'*Outsourcer*, i Collaboratori esterni o rappresentanti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando al *management*, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e prevenzione dei reati di cui al Decreto.

A.5.4 Sviluppo di un sistema di controllo interno

UE, con riferimento alle attività tutte di cui al presente punto A.5, andrà a sviluppare un idoneo sistema di controllo interno basato sulla *best practice* del settore di riferimento che potrà

modificare – se del caso – le disposizioni di cui al punto
A.5.1 e seguenti del presente Modello.

Parte Speciale “B”

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

Delitti informatici

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art 24-bis, D.Lgs n.231/2001) Articolo aggiunto dalla L. n.48/2008, modificato dal D.Lgs n.7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella Parte Speciale B, indicati negli artt. 24-bis del Decreto.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Categoria

Art. 24- bis D.Lgs. 231/2001
Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 200 a 700 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

615 ter cp

Modificato dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Categoria

Art. 24- bis D.Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene produce, riproduce, diffonde, importa, comunica o consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 -ter, secondo comma, numero1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615- ter, terzo comma.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 400 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

615 quater cp

Modificato dall'art.19, comma 1, lett. C), l 23 dicembre 2021, n.238.

Modificato dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Categoria

Art. 24- bis D.Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico esercizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o di chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 200 a 700 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

617 quater cp

Modificato dall'art.19, comma 5, lett. a) e b), l 23 dicembre 2021, n.238.

Modificato dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Categoria

Art. 24- bis D.Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Sanzioni

Pecunarie (quote): da 200 a 700 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

617 quinquies cp

Modificato dall'art.19, comma 6, lett. a) e b), l. 23 dicembre 2021, n.238.

Modificato dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Categoria

Art. 24- bis D.Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 400 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

640 quinquies cp

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Categoria

Art. 24- bis D.Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 200 a 700 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

635 bis cp

Modificato dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Categoria

Art. 24- bis D.Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 200 a 700 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

635 ter cp

Modificato dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Categoria

Art. 24- bis D.Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 200 a 700 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

635 quater cp

Modificato dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Categoria

Art. 24- bis D.Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis* ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 200 a 700 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

635 quinquies cp

Modificato dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024

Falsità nei documenti informatici

Categoria

Art. 24- bis D.Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 400 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

491 bis cp

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Categoria

Art. 24- bis D.Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Chiunque alla scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) o ai fini della comunicazione di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 400 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

Art. 1 co.11 DL 105/2019

Estorsione Informatica

Categoria

Art. 24- bis D.Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Chiunque mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 300 a 800 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

Art. 629 comma 3 cp

Modificato dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Categoria

Art. 24- bis D.Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reato

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 10.329,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'art 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter terzo comma.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 400 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

635 quater 1 cp

Introdotta dal DDL Cybersicurezza 19.06.2024 in vigore dal 17.7.2024, in sostituzione dell'art 615 quinquies cp

B.1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In linea generale, ed al fine di prevenire la commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" mediante l'utilizzo della rete informatica aziendale (e di terzi nell'ambito della fornitura di servizi) sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

1. Divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 24 bis del Decreto;

2. Divieto di utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità contrarie al Codice Etico e per fini e con modalità contrarie alla policy aziendale;
3. Divieto di porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi aziendali e di torsi, od ostacolarne il funzionamento,
4. Divieto di utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici e/o di procedere alla diffusione degli stessi, di proprietà della Società o di terzi ed Enti Pubblici;
5. Divieto di porre in essere condotte finalizzate alla distruzione o alterazione di documenti informatici che abbiano valenza probatoria, ovvero per i quali sia previsto l'obbligo di conservazione, se non in presenza di una specifica autorizzazione;
6. Divieto di aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (quali antivirus, ecc.) e di accedere alla rete aziendale ed ai programmi con un codice di identificazione utente diverso da quello assegnato;
7. Divieto di utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla funzione direttiva competente in materia di sistemi informatici e telematici;
8. Divieto di rivelare le credenziali di autenticazione per l'accesso alla rete aziendale (nome utente e password)

In generale, il personale dipendente deve rispettare la normativa vigente in tema di trattamento dei dati ed utilizzo di sistemi informatici e telematici tutelando il carattere riservato delle informazioni gestite.

Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritti devono essere rispettati dai Destinatari anche nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle altre Società del Gruppo.

B.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

L'art. 6, comma 2, lett.a) del D.Lgs 231/01 prevede, come uno degli elementi essenziali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

In relazione alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 bis del Decreto, che hanno come presupposto l'impiego di sistemi, strumenti e programmi informatici, è opportuno segnalare che gran parte delle risorse all'interno dell'organizzazione utilizzano ordinariamente strumenti di tipo informatico ed hanno, di conseguenza, una astratta possibilità di accesso a strumenti e dati informatici nel contesto dell'ordinaria attività lavorativa.

A tal proposito, i delitti oggetto della presente Parte Speciale potrebbero potenzialmente essere posti in essere in ogni ambito di attività, e di conseguenza, si è ritenuto di valutare il rischio di commissione come “diffuso”, e non identificabile su specifiche Aree a Rischio.

Tali attività sono considerate sensibili con riguardo al loro svolgimento sia da parte del personale aziendale, sia da parte di terzi che agiscono su incarico o per conto della Società.

Le medesime attività sensibili sono oggetto della valutazione del presente Modello anche con riguardo alla fornitura di servizi in favore di terzi, ed in particolare verso le Società del Gruppo, in esecuzione e con riferimento ai contratti service, relativamente alla gestione di software applicativi.

In linea generale, quindi, la presente Parte Speciale si riferisce:

- A tutte le attività svolte dal personale tramite un contratto diretto o indiretto con la rete aziendale e con le reti delle Società del Gruppo, con il servizio di posta elettronica, di accesso ad internet o comunque di condivisione di dati;
- Alla gestione, anche ove demandata a terzi, della rete informatica aziendale al fine di assicurarne il funzionamento, la manutenzione e l'evoluzione della piattaforma tecnologia e dei dispositivi di sicurezza informatica.

Parte Speciale “C”

REATI SOCIETARI

Reati societari

Reati societari (Art 25-ter, D.Lgs n.231/2001) Articolo aggiunto dalla D.Lgs. n.61/2002, modificato dalla L.n.190/2012, dalla L.69/2015 e dal D.Lgs n.38/2017.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella Parte Speciale C, indicati nell'art 25 ter del Decreto

False comunicazioni sociali

Categoria

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001
Reati societari.

Reato

Fuori dai casi previsti dall'art 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti dalla società per conto di terzi.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 400 a 600 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 2621 cc
Articolo modificato dalla L.n. 69/2015

False comunicazioni sociali delle società quotate

Categoria

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001
Reati societari.

Reato

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 400 a 600 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 2622 cc
Articolo modificato dalla L.n. 69/2015

False comunicazioni sociali delle società non quotate- Fatti di lieve entità

Categoria

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001
Reati societari.

Reato

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942,n.267. In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 200 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 2621 bis cc

- Falso in prospetto (art. 173 – bis T.U.F.)

Integra tale condotta criminosa chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari e con l'intenzione di ingannarli.

Lo schema di incriminazione ripropone il Modello delle false comunicazioni sociali, contemplando una fattispecie contravvenzionale di pericolo (seppur concreto) per le ipotesi in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto (1° comma) ed una fattispecie delittuosa per l'eventualità che il danno si verifichi (2° comma).

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto (dolo generico);
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta incriminata. Il reato si configura come delitto o contravvenzione a seconda che la condotta abbia o meno cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto.

Corruzione tra privati

Categoria

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

Reati societari.

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 400 a 600 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 2625 cc

Aggiunto dalla legge n.190/2012

Modificato dal D.Lgs n.38/2017 e dalla L.n.3/2019

Impedito controllo

Categoria

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

Reati societari.

Reato

Gli amministratori che, occultando documento o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329,00 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 180 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 2625 co.2 cc

Indebita restituzione dei conferimenti

Categoria

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001
Reati societari.

Reato

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 180 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 2626 cc

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Categoria

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001
Reati societari.

Reato

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 130 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 2627 cc

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Categoria

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

Reati societari.

Reato

Gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 180 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 2628 cc

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Categoria

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

Reati societari.

Reato

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 150 a 330 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 2629 cc

Formazione fittizia del capitale

Categoria

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001
Reati societari.

Reato

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 180 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 2632 cc

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Categoria

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001
Reati societari.

Reato

I liquidatori che, ripartono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 150 a 330 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 2633 cc

Illecita influenza sull'assemblea

Categoria

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001
Reati societari.

Reato

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 150 a 330 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 2636 cc

Aggiotaggio

Categoria

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001
Reati societari.

Reato

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppo bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 200 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 2637 cc

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Categoria

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001
Reati societari.

Reato

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti

contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 200 a 400 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 2638 co.1 cc (Articolo Modificato dal D.lgs n. 224/2023)

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Categoria

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001

Reati societari.

Reato

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 200 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 2629 bis cc
Aggiunto dalla legge n.262/2005

Istigazione alla corruzione tra privati

Categoria

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001
Reati societari.

Reato

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, rifotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 200 a 400 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 2635 bis cc
Aggiunto dal D.Lgs n.38/2017 e dalla L.n.3/2019

False o omesse dichiarazioni per il rilascio certificato preliminare

Categoria

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001
Reati societari.

Reato

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 200 a 400 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 54 D.Lgs 19/2023 Aggiunto dal D.lgs n. 19/2023

C.1 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinearsi una specifica area di attività astrattamente a rischio. Tuttavia, UE non svolge direttamente gran parte delle attività rientranti nelle aree di rischio potenziali atteso che le stesse vengono erogate direttamente dall'*Outsourcer* come anticipato all'art. 2.1, lettera A. del presente Modello. UE, tuttavia, ha predisposto accordi integrativi ai relativi contratti di servizi perfezionati con l'*Outsourcer* al fine di definire specifiche procedure scritte rispondenti ai criteri imposti dal Decreto per i modelli di organizzazione e controllo.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti (Aree di Attività a Rischio):

1. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali;
2. operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
3. le attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche in base alla disciplina di settore;
4. gestione delle risorse finanziarie, i cui principi sono individuati nel documento contenente la lista dei poteri della società.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette Aree di Attività a Rischio le operazioni di conferimento, fusione e scissione, anche in relazione a società del gruppo di riferimento degli azionisti di UE.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di UE, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Nella presente parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle aree di rischio sopra indicate, verranno indicati i principi di comportamento che UE intende porre a base dell'azione della Società e del Gruppo in relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati societari previsti e sanzionati ai sensi del Decreto.

Verranno altresì individuate, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio, le opportune misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee guida emanate da Confindustria e dalle altre associazioni rappresentative.

Saranno, infine definiti i compiti di verifica dell'OdV e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

C.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale "C" sono gli amministratori, direttori generali, dirigenti e eventuali dipendenti apicali preposti alla redazione dei documenti contabili aziendali, sindaci, e liquidatori ("**Soggetti Apicali**") di UE, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di Attività a Rischio e l'Outsourcer in relazione alla prestazione di Attività a Rischio di cui alla presente Parte Speciale "C", qui di seguito, tutti, denominati "**Destinatari**".

Obiettivo della presente Parte Speciale “C” è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

C.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale “C” prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *ter* del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
- divieto di tenere un comportamento scorretto e non trasparente, al fine di assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari:

1. di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo;
2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;

3. di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. di assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. di osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato, nonché di prevenire e reprimere qualsiasi forma di destabilizzazione patrimoniale del sistema bancario;
6. di tenere un comportamento corretto al fine di garantire la trasparenza nella gestione dei cc.dd. ciclo attivo e ciclo passivo;
7. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo;
 - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo;
- con riferimento al precedente punto 2:
 - a) di alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del prospetto;
 - b) di illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria

dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;

- c) di inficiare la comprensibilità del prospetto accrescendo oltre misura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenuti nel prospetto rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative dell'investitore;
- con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto 3:
 - a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente compresa fra quelle qui di seguito descritte;
 - b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - c) acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
 - d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - e) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
 - f) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- con riferimento al precedente punto 4:
 - a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione;
 - b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

- con riferimento al precedente punto 5:

a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo (*price sensitivity*), ed in particolare:

- diffusione di notizie false, ma dotate di particolare credibilità, e quindi idonee a condizionare il prezzo di uno strumento finanziario ("*Information based manipulation*");
- compimento di operazioni di carattere simulato tali da ingenerare l'apparenza di trasferimenti effettivi di strumenti finanziari, ma privi in realtà di effetti giuridici, creando la fallace impressione di un mercato attivo ("*Action based manipulation*");
- *Trade based manipulation* - reali scambi sul mercato, ma condotti con l'intenzione speculativa di liberarsi degli strumenti finanziari al momento opportuno, arrecando così dei danni sia ai precedenti possessori che a quelli che hanno acquistato a seguito della manipolazione - e il *Corner and Squeeze* - acquisto di rilevanti quantità di strumenti finanziari tali da consentire all'agente di intervenire a suo piacimento sul loro valore, senza utilizzare strumenti ingannatori);

b) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio idonei a disseminare sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;

- con riferimento al precedente punto 6:

assegnare uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza in contrasto con il principio di trasparenza delle procedure;

b) effettuare elargizioni senza garantire la perfetta rispondenza tra beni e servizi acquistati ed uscite di cassa;

c) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale);

d) accordare o promettere altri vantaggi/utilità di qualsiasi natura (promesse di assunzione ecc.) rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;

- con riferimento al precedente punto 7:

- a) omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie di UE e del Gruppo;
- c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

C.4 PRINCIPI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO

Vengono qui di seguito descritti i **principi di attuazione dei comportamenti** di cui sopra in relazione alle diverse tipologie dei reati societari.

C.4.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale e del bilancio consolidato deve essere elaborata in base alle specifiche aziendali esistenti in materia, che prevedono:

- la chiara determinazione dei dati e informazioni che ciascuna funzione deve fornire, attraverso i suoi responsabili, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte alle funzioni responsabili;

- la trasmissione di dati ed informazioni attraverso il sistema informatico, che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, sia a livello centrale che territoriale (in quest'ultimo caso la procedura informatica è in fase di completamento);
- criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società soggette al consolidamento, specificando le responsabilità relative alle varie fasi del processo e le formalità per la riconciliazione dei saldi infragruppo;
- la tempestiva messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio e della relazione della società di revisione sul medesimo, e la predisposizione e conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;
- riunioni tra la società di revisione ed il Collegio Sindacale, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione della bozza di bilancio;
- un programma di informazione e formazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.

A fianco delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti **presidi integrativi** da attuarsi a cura dell'Amministratore Delegato:

1. programma di informazione e formazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle fattispecie di reato per le quali il Decreto sancisce una responsabilità della Società accanto a quella personale dell'autore del reato;
2. obbligo per i responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi che costituiscano il risultato di un'operazione di stima;
3. procedura che preveda almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra la società di revisione, il Collegio Sindacale ed l'OdV, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione della bozza di bilancio;
4. comunicazione all'OdV delle valutazioni che conducono alla scelta della società di revisione, in base non solo all'economicità dell'incarico, ma anche

- in base a criteri fondati sulla professionalità, l'esperienza nel settore, etc.;
5. comunicazione sistematica all'OdV di qualsiasi incarico conferito o che si intenda conferire alla società di revisione diverso da quello concernente la certificazione del bilancio.

C.4.2 Prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

- verifica della correttezza dei dati o delle informazioni tutte le volte in cui ve ne sia la possibilità;
- ove tale verifica non sia possibile in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne, acquisizione di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;
- individuazione di un responsabile per ciascuna operazione di redazione o di partecipazione alla redazione di prospetto informativo;
- vigilanza sulla professionalità dei soggetti preposti alle suddette operazioni, anche in relazione all'attività di valutazione del contributo degli altri soggetti coinvolti nella redazione del prospetto.

A fianco delle predette procedure, si dispone l'attuazione dei seguenti ulteriori presidi da attuarsi a cura dell'Amministratore Delegato:

1. programma di informazione-formazione periodica di management e dipendenti della società sulle norme in materia del reato di falso in prospetto e sulle discipline tecniche contabili ed economiche rilevanti ai fini della redazione dei prospetti.;
2. informativa all'OdV, da parte del responsabile dell'operazione, di ciascuna iniziativa che comporti la redazione o partecipazione alla redazione di prospetti informativi, al fine di consentire il controllo sul rispetto delle regole e procedure aziendali predette e, al termine dell'operazione, dell'avvenuta pubblicazione.

C.4.3 Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, anche nell'ambito del Gruppo, nonché

tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali e di Gruppo all'uopo predisposte, che:

- prevedono la valutazione da parte dell'Amministratore Delegato di UE e l'inoltro al Consiglio di Amministrazione di UE per l'approvazione, sia delle operazioni societarie dirette del Gruppo su iniziativa delle Direzioni, che delle proposte avanzate dalle società del Gruppo, aventi ad oggetto la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, fusioni e scissioni, la riduzione e l'aumento del capitale sociale, anche attraverso conferimenti in natura;
- disciplinano le responsabilità decisionali ed operative per le singole operazioni con il predetto oggetto ed i meccanismi di coordinamento con le strutture centrali di UE;
- prevedono una riunione tra il Collegio Sindacale e la società di revisione in merito alla destinazione di utili e riserve;
- stabiliscono regole di governo sulla destinazione di utili e riserve.

A fianco delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi da attuarsi a cura dell'Amministratore Delegato:

- programma di informazione-formazione periodica di amministratori sulle fattispecie e modalità di realizzazione dei reati societari a tutela del capitale sociale sanzionati dal Decreto con la responsabilità della società;
- informativa all'OdV su ciascuna iniziativa/proposta proveniente dalle Direzioni di UE o dalle società del Gruppo, al fine di consentire il controllo sul rispetto delle regole e procedure aziendali predette;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV, per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti, da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti;
- disposizioni relative alla destinazione degli utili alle riserve obbligatorie per legge.

C.4.4 Regolare funzionamento della società

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali e della società di revisione, in attuazione dei principi di comportamento previsti al n. 4 del precedente paragrafo C.4, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali e di Gruppo all'uopo predisposte, che prevedono:

- l'istituzione di uno specifico presidio per i rapporti con gli OdV, con compiti di coordinamento e di raccolta delle informazioni e documenti richiesti dagli organi di controllo e dalla società di revisione, e di valutazione della loro idoneità;
- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione, o sui quali il Collegio debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- la messa a disposizione del Collegio dei documenti sulla gestione della società per le verifiche periodiche;

A fianco delle regole e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi da attuarsi a cura dell'Amministratore Delegato:

1. introduzione/formalizzazione di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria e la disciplina delle modalità di esecuzione del controllo da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione;
2. previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, società di revisione e OdV, per verificare il l'osservanza delle regole e procedure aziendali e della disciplina in tema di normativa societaria in materia da parte degli Amministratori, del *management* e dei dipendenti.

C.4.5 Attività soggette a vigilanza

Con riferimento alle attività della società eventualmente soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative di settore, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza dovranno essere svolte in base alle procedure aziendali già esistenti ed a quelle ulteriori che sia necessario predisporre, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

1. l'esigenza di assicurare la dovuta qualità e tempestività delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
2. l'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo- contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa di settore;
3. che le predette attività ed i processi decisionali posti a base delle stesse siano supportate da un sistema informativo affidabile e da controlli interni efficaci, tali da garantire l'attendibilità delle informazioni fornite alle autorità di vigilanza;
4. adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
5. nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, ed in particolare devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire.

.

La documentazione delle attività poste in essere dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV, per le verifiche periodiche da effettuarsi da parte di quest'ultimo.

C.4.6 Corruzione tra privati

Con riferimento alle attività della società eventualmente a rischio in relazione al reato di corruzione tra privati, al fine di prevenirne la commissione, le attività in parola dovranno

essere svolte in base alle procedure aziendali già esistenti ed a quelle ulteriori che sia necessario predisporre.

In generale, allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nella presente parte speciale C UE, in particolare, assicurerà:

- l'adeguata registrazione di tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore – al fine di consentire all'OdV le verifiche al riguardo;
- la segregazione delle funzioni tra chi approva gli ordini/contratti di acquisto, chi approva la registrazione contabile della fattura passiva, chi approva il pagamento e chi effettua il pagamento ed, infine, chi effettua il controllo di gestione e la tracciabilità delle operazioni;
- la segregazione di funzioni tra chi seleziona e valuta il fornitore, chi autorizza l'acquisto, chi attesta la ricezione del bene e servizio e approva la fattura, e chi effettua e autorizza il pagamento;
- la segregazione di funzioni tra chi seleziona il consulente, chi autorizza l'acquisto, chi attesta l'avvenuta prestazione e approva la fattura, e chi effettua e autorizza il pagamento;
- la stratificazione dei poteri autorizzatori all'interno del processo di vendita ed una distinzione di ruoli tra chi definisce il prezzo, chi definisce le condizioni e i tempi di pagamento e chi definisce la scontistica;
- la distinzione di ruoli tra chi seleziona, valuta e assume il personale.

C.5 COMPITI DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari, ferma l'attuazione dei presidi integrativi descritti al paragrafo C.5, sono:

a) con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, in ragione della circostanza che il bilancio di UE è certificato da una società di revisione, i compiti dell'OdV sono limitati ai seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di *Corporate Governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e

disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

- vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da UE;

b) con riferimento alle altre attività a rischio:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *Corporate Governance*;
- in particolare, verifiche periodiche sull'espletamento delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e sull'esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, con cadenza annuale, al consiglio di amministrazione.

Pertanto, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale "C" del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente all'Amministratore Delegato, l'OdV di UE dovrà riferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché a sua volta riferisca all'intero Consiglio, ed al Collegio Sindacale, ai quali compete convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

Parte Speciale “D”

ABUSO DI MERCATO

CATEGORIA

Abuso di mercato

Reati di abuso di mercato (Art 25-sexies, D. Lgs 231/2001)
articolo aggiunto dalla L. n.62/2005

Si riportano le fattispecie penali di abuso di mercato:

Abusi o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

Categoria

Art. 25- sexies D.Lgs. 231/2001
Abuso di mercato

Reato

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate

ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art.184 D.Lgs 58/98 (TUF)
Modificato dalla Legge 23 dicembre 2021, n.238

Manipolazione del mercato

Categoria

Art. 25- sexies D.Lgs. 231/2001
Abusi di mercato

Reato

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰⁵⁴. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto

conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art.187 D.Lgs 58/98 (TUF)
Modificato dal D.Lgs 107/2018 e dalla Legge 23 dicembre 2021, n.238

Divieto di manipolazione del mercato

Categoria

Art. 25- sexies D.Lgs. 231/2001
Abusi di mercato

Reato

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate. effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 14 Reg. UE 596/2014

Divieto di manipolazione del mercato

Categoria

Art. 25- sexies D.Lgs. 231/2001
Abusi di mercato

Reato

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 14 Reg. UE 596/2014

Illeciti relativi alle crypto-attività

Categoria

Art. 25- sexies D.Lgs. 231/2001
Abusi di mercato

Reato

L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Note

La presente norma viene inserita nella Sezione dedicata agli abusi di mercato solo in ragione della materia tratta, in quanto l'art.33 del decreto legislativo 5 settembre 2024 n. 129, che ha ad oggetto *“Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937”*, ha richiamato il decreto 231 relativamente agli illeciti di cui agli artt. 89 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate) 90 (Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate) e 91 (Divieto di manipolazione di mercato) del Regolamento UE 2023/1114.

Riferimenti

Art. 34 D.Lgs 129/2024 (GU n.216 del 13.9.2024)
Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle crypto-attività (“MiCAR”)

D.1 I PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO AFFERENTI AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

In linea generale la logica di questa categoria di reati è quella di punire tutte le condotte che alterano i principi di trasparenza ed integrità dei mercati, in forza dei quali viene garantita l'uguaglianza informativa di tutti gli investitori.

Per informazione privilegiata si intende (art.181 TUF) un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti.

Per precisa si intende l'informazione sufficientemente circostanziata per cui è presumibile il suo verificarsi.

Per idonea ad influire sul prezzo si intende l'informazione che, se resa pubblica, costituirebbe un elemento su cui un investitore potrebbe fondare le sue operazioni e decisioni di investimento.

Ai fini della sussistenza del reato, le notizie diffuse devono essere caratterizzate dalla loro concreta idoneità ad influire sul corso delle contrattazioni mobiliari, essendo questa la condizione per apprezzare la lesività del fatto, caratteristica che si aggiunge all'ulteriore requisito discendente

dall'attributo "sensibile" richiesto dal legislatore per far superare alla distorsione la soglia di rilevanza penale.

D.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS 231/01 IN AMBITO DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

Se si escludono i soggetti privi delle qualifiche di cui all'art.184 TUF, un Ente può rispondere di questo reato a titolo di concorso, ex art.110 c.p., se ha posto in essere comportamenti che rappresentano un concorso morale o materiale alla condotta dell'Insider primario (istigazione, riduzione o supporto nella realizzazione della condotte di abuso di informazioni privilegiate).

Parte Speciale “E”

**REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO**

Categoria

Salute e sicurezza

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art.25-septies, D.Lgs n.231/2001) articolo aggiunto dalla L.n.123/2007; modificato L.n.3/2018

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, modificato dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante "Testo Unico sicurezza sul lavoro" (di seguito denominato "**T.U.**"), il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (se l'Ente viene condannato per il delitto di cui all'articolo 589 c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2 del T.U., si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote; se il delitto di cui all'articolo 589 c.p. viene commesso, invece, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, comma 3 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi nonché una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote).

In merito all'accertamento delle responsabilità della Società, si consideri che, oltre alla accertata violazione delle norme antinfortunistiche, deve anche sussistere l'evidenza che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Tale condizione si verifica sostanzialmente quando l'ente abbia deliberatamente mancato di attuare misure di prevenzione degli infortuni secondo le norme di legge, al fine di conseguire risparmi economici dalla mancata effettuazione degli investimenti all'uopo necessari, oppure di ottenere vantaggi in termini di costi e tempi nello svolgimento delle attività sociali.

Omicidio colposo

Categoria

Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001

Reati commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Reato

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 250 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): da 3 a 12

Riferimenti

Art. 589 cp

Lesioni personali colpose

Categoria

Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001

Reati commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Reato

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a 619; se è gravissima, della

reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 250 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): da 3 a 5

Riferimenti

Art. 590 cp

E.1 POTENZIALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "E" del Modello, le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali - validi per tutti i propri dipendenti ed i terzi - analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello e che a quest'ultimo viene allegato.

Il DVR deve contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l'attività lavorativa - compresa l'ipotesi di rischio inerente lo stress da lavoro correlato - nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione;
- b) l'indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed un'adeguata formazione.

L'aggiornamento della valutazione dei rischi e del DVR è effettuato nei seguenti casi:

- 1. in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- 2. in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- 3. a seguito di infortuni significativi;
- 4. quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino le necessità.

Il DVR deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Il Datore di Lavoro Prevenzionistico (DDLp), anche su proposta dell'OdV potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree di Attività a Rischio.

E.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE E

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti in precedenza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere dal DDLP, anche in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ("**RSPP**") in materia di sicurezza/igiene sul lavoro:

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale "E";
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale “E”.

Si evidenzia che le disposizioni dei successivi paragrafi D.4 e D.5 devono intendersi come una prima analisi del sistema di controllo interno a presidio dei rischi sulla salute e sicurezza contemplati nel Modello 231.

Tale analisi sarà ulteriormente rafforzata da:

- specifiche attività di audit sui processi gestionali inerente le attività a rischi trattate,
- le considerazioni espresse nelle Linee Guida di Confindustria, nelle Linee Guida di UNI-INAIL e/o delle altre associazioni di categoria sulla materia.

E.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle singole Aree a Rischio (come individuate nel paragrafo E.2), devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

1. acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del **T.U.**, quale allegato al Modello;
2. processo di valutazione dei rischi, comprendente anche definizione delle linee guida e formalizzazione dell'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
3. definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità.
4. divieto a tutti gli Esponenti Aziendali di porre in essere comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;

Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel presente paragrafo la Società, in particolare, assicurerà:

- l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;

- le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;
- le attività di informazione, formazione e ove necessario addestramento, rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
- l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori, e dei Collaboratori Esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica;
- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
- lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi produttivi, che si realizza attraverso, la sicurezza delle installazioni e degli ambienti di lavoro;
- progettazione o modifica degli impianti in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- la più ampia comunicazione consultazione e rivolta ai Rappresentanti dei Lavoratori,
- attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi aziendali e dai lavoratori;
- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze;
- l'introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione della politica aziendale.

Nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi.

E.4 STRUTTURA AZIENDALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

La Società si è dotata di un assetto organizzativo specificamente mirato ad assicurare un efficace sistema di prevenzione in tutti i siti aziendali. L'articolazione di tale organizzazione si fonda su figure, ruoli, competenze e responsabilità conformi a quanto previsto dalla legge.

E.4.1. Figure rilevanti: competenze, compiti e doveri

DATORE DI LAVORO

I Datori di Lavoro non possono delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Ed ancora, i Datori di Lavoro devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all' articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino

un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro, inoltre, fornisce al RSPP ed al Medico Competente le necessarie informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

- i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il RSPP deve essere in possesso dei requisiti professionali e delle capacità in materia di prevenzione e sicurezza secondo le prescrizioni di legge. È nominato direttamente dal Datore di Lavoro a cui risponde del suo operato.

Il RSPP deve provvedere:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei lavoratori, volti a fornire a questi ultimi le informazioni:
 - sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale;
 - sui rischi specifici cui ciascun lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - sui rischi connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- e) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione ed addestramento dei lavoratori, volti ad assicurare l'erogazione, in favore di questi ultimi, di una adeguata di formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo:
 - ai concetti di rischio, danno, prevenzione,

protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti operanti in seno alla struttura organizzativa della Società, organi di vigilanza, controllo ed assistenza;

- ai rischi riferiti alle mansioni, nonché ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore in cui opera la Società;
- f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del T.U..

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

I RLS presidiano la materia della salute e prevenzione sui luoghi di lavoro. In particolare, essi:

- a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- c) sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) sono consultati in merito all'organizzazione della formazione e dell'addestramento dei lavoratori;
- e) ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) ricevono una formazione ed un addestramento adeguati;
- h) promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti;

- l) partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 35 del T.U.;
- m) formulano proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività;
- o) possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

I RLS, su richiesta, ricevono copia del DVR e devono svolgere le proprie funzioni con le modalità previste in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

I RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà loro riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.

I RLS non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- [f) *invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;*¹
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

¹ Lettera soppressa dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

LAVORATORI

I principali doveri cui i lavoratori devono attenersi sono i seguenti:

- a) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, attenendosi alle istruzioni ricevute, alle disposizioni e procedure aziendali e al corretto utilizzo dei mezzi forniti dal datore di lavoro conformemente alla formazione ricevuta.
- b) I lavoratori devono in particolare:
 - contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
 - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di

protezione messi a loro disposizione;

- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai numeri 3 e 4, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui al successivo numero 6 per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Inoltre, nei contratti, tra i quali, principalmente, i contratti di appalto, devono essere previste apposite clausole che regolino le conseguenze di comportamenti non conformi o in violazione alle norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

E.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

E.5.1. Nomina e compiti del responsabile interno

L'OdV, congiuntamente alla Amministratore Delegato, individua il Responsabile Interno del Modello nel DDLP che determina le strutture aziendali che operano nelle Aree di Attività a Rischio. In base a tale analisi, il DDLP può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio in conformità a quanto prescritto dal T.U. e s.m.i.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte della Amministratore Delegato.

A tal fine il Responsabile Interno dovrà mettere a disposizione dell'OdV la documentazione per eventuali verifiche dirette da parte di quest'ultimo.

E.5.2. Flussi informativi

Il Responsabile Interno dovrà inviare all'OdV un report informativo, con cadenza semestrale, sugli episodi eventualmente occorsi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello 231 – Parte Speciale E.

E.5.3 Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche, per il tramite della Direzione Internal Auditing, sul rispetto delle procedure interne;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- proporre al DDLP le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo relativamente ai reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE “F”

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Categoria

Violazioni del diritto d'autore

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art.25-novies, D.Lgs n. 231/2001) articolo aggiunto dalla L.n.99/2009

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "F", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 *novies* del Decreto.

Messa a disposizione del pubblico, di un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa

Categoria

Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reato

Salvo quanto previsto dall'art. 171 *bis* e dall'art. 171 *ter*, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a);
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b);
- c);
- d);
- e) [...];
- f)

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 12

Riferimenti

Art. 171 co.1 lett. a-bis e co. 3 L.633/1941

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore

Categoria

Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reato

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 12

Riferimenti

Art. 171 bis L.633/1941 Articolo Modificato dalla L.166/2024

Condotte abusive in materia di diritto d'autore (prima parte)

Categoria

Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reato

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di

decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.

Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 12

Riferimenti

Art. 171 ter L.633/1941 Articolo Modificato dalla L.166/2024

Condotte abusive in materia di diritto d'autore (seconda parte)

Categoria

Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reato

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
 - a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 - b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 - c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
 - a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
 - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 12

Riferimenti

Art. 171 ter L.633/1941 Articolo Modificato dalla L.166/2024

Mancata comunicazione alla SIAE

Categoria

Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reato

La pena di cui all'articolo 171 *ter*, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 12

Riferimenti

Art. 171 septies L.633/1941 Articolo Modificato dalla L.166/2024

Condotte abusive su apparecchi

Categoria

Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reato

1.Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica,

utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 12

Riferimenti

Art. 171 octies L.633/1941

F.1 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati in materia di violazioni del diritto d'autore sono:

1. eventuale acquisto/realizzazione e immissione in rete di opere dell'ingegno;
2. gestione dei contenuti del sito internet;
3. installazione e utilizzo di programmi per elaboratore;
4. installazione e utilizzo di banche dati.

Occorre sottolineare che nell'ambito delle suddette Aree di Attività a Rischio, per quanto riguarda le effettive attività di UE, costituiscono situazioni di particolare attenzione l'installazione e l'utilizzo di programmi per elaboratore nonché la gestione dei contenuti del sito internet.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

F.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti in precedenza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi alla normativa in materia di diritto d'autore, ai principi e alle norme di comportamento dettati dal Modello nonché dal Codice Etico, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame.

F.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale ha la **funzione** di:

- fornire i principi cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- fornire all' OdV e ai responsabili di funzioni chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso **obbligo** a carico dei Destinatari di:

- a) detenere e installare unicamente software con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, espressamente autorizzati;
- b) per quanto riguarda la gestione del sito internet:
 - acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente contenuti (articoli e altri contenuti scritti) con licenza d'uso e riproduzione (ivi inclusa la licenza *Creative Commons*), non soggetti a diritti di privativa di alcun genere o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
 - verificare che i contenuti in rete siano conformi con le licenze di cui è in possesso di UE, ASM ed ACEA ENERGIA;
 - verificare che i contenuti in rete siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno protette;

- verificare che per tutti i predetti contenuti acquistati da UE ASM ed ACEA Energia e immessi in rete, vi sia espressa assunzione di responsabilità da parte dei terzi soggetti in ordine al rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo.

La presente Parte Speciale "F" prevede l'espresso **divieto** a carico dei Destinatari di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *novies* del Decreto);
- b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare è fatto espresso divieto di distribuire, detenere e/o installare software non autorizzati.

Inoltre, ancorché non rilevato come specifico elemento di rischio al momento, si pone il generico divieto di fare uso fraudolento e mettere illegittimamente a disposizione del pubblico opere dell'ingegno protette, anche immettendole in un sistema di rete telematica nonché di distribuire, detenere, installare illegittimamente il contenuto di banche dati.

A titolo di esempio non esaustivo, si riportano di seguito i principali **adempimenti** a carico dei Destinatari della presente parte speciale:

- a) l'installazione dei programmi deve essere espressamente autorizzata dalla Amministratore delegato in accordo con i Responsabili delle Aree IT ASM e ACEA Energia che svolgono attività di service per UE e deve essere effettuata unicamente dal personale tecnico della Società ASM o ACEA Energia;
- b) non è consentito lo scarico di programmi prelevati da internet, nemmeno quando trattasi di software gratuiti (freeware) o shareware se non espressamente autorizzati dall'Amministratore Delegato in accordo con il Responsabile dell'Area Pianificazione e Organizzazione di ASM o responsabile IT Acea Energia;
- c) tutti i supporti informatici (PC, floppy disc, CD, DVD, Pen Drive e/o Storage Drive) che vengano alienati o per i quali si disponga, in qualsiasi altro modo, ivi inclusa la

rottamazione, devono essere preventivamente resi illeggibili onde evitare l'involontaria diffusione di programmi e/o banche dati protette;

- d) le reti di trasmissione, tra i dipendenti di UE o con l'esterno, devono essere dotate delle adeguate protezioni onde evitare la non corretta divulgazione.

F.4 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

F.4.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio

Sulla base della struttura organizzativa della Società, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Il Responsabile Interno può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte dell'Amministratore Delegato Presidente del Consiglio di Amministrazione di UE.

In generale, allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nella presente Parte Speciale UE, in particolare, **assicurerà:**

- a) la segregazione di funzioni tra chi gestisce i sistemi di elaborazione e chi gestisce le reti;
- b) l'approvazione da parte del AD di tutti i contratti stipulati con i fornitori dei servizi ICT;
- c) il monitoraggio delle installazioni sui sistemi interni di software autorizzati;

- d) la realizzazione e la gestione di un file informatico da tenere a disposizione dell'OdV, in cui conservare tutta la documentazione relativa all'operazione a rischio;
- e) l'inoltro all'OdV, con cadenza semestrale, dell'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.
- f) La previsione di regole, anche attraverso l'adozione di una specifica policy, atte garantire un corretto uso della rete informatica e degli strumenti elettronici hardware e software.

F.4.2 Compiti e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

- a) monitorare l'efficacia dei protocolli interni per la prevenzione dei reati in materia di violazioni del diritto d'autore;
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di violazione del diritto d'autore, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la violazione dei principi e punti di controllo contenuti nella presente Parte

Speciale “F” del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’OdV di UE dovrà riferire al Collegio Sindacale, organo questo al quale compete convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

PARTE SPECIALE “G”

RICILAGGIO, AUTORICICLAGGIO E RICETTAZIONE

Categoria

Riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs n. 231/2001) articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D. Lgs n.195/2021.

Ricettazione

Categoria

Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001
Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Reato

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n.7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 200 a 800 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

Art. 648 cp

Articolo modificato dal D. Lgs 195/2021 (Recepimento della Direttiva UE 2018/1673)

Riciclaggio

Categoria

Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Reato

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 200 a 800 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

Art. 648 bis cp

Articolo modificato dal D. Lgs 195/2021 (Recepimento della Direttiva UE 2018/1673)

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Categoria

Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001
Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Reato

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 *bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 200 a 800 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

Art. 648 ter cp

Articolo modificato dal D. Lgs 195/2021 (Recepimento della Direttiva UE 2018/1673)

Autoriciclaggio

Categoria

Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001
Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Reato

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie,

imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 200 a 800 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 24

Riferimenti

Art. 648 ter cp

Articolo modificato dal D. Lgs 195/2021 (Recepimento della Direttiva UE 2018/1673)

G.1 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono:

1. gestione delle risorse finanziarie;

2. amministrazione, contabilità e bilancio;
3. gestione degli acquisti di beni e servizi (incarichi professionali, beni e servizi comuni);
4. gestione della vendita di beni e servizi.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione, nell'ambito delle suddette aree di rischio, le seguenti attività sensibili:

1. per quanto riguarda l'area n. 1:
 - Apertura e/o chiusura di c/c bancari, postali e movimentazione degli stessi;
 - Movimentazione della cassa aziendale;
 - Predisposizione e registrazione dei pagamenti;
 - Registrazione degli incassi.
2. per quanto riguarda l'area n. 2:
 - Predisposizione della bozza di bilancio;
 - Approvazione del bilancio;
 - Emissione delle fatture attive;
 - Registrazione delle fatture passive;
 - Registrazione delle operazioni contabili.
3. per quanto riguarda l'area n. 3:
 - Selezione ed assegnazione dell'incarico al fornitore;
 - Emissione dell'ordine di acquisto;
 - Selezione ed assegnazione dell'incarico al consulente.
4. per quanto riguarda l'area n. 4:
 - Selezione dei partner commerciali;
 - Predisposizione e stipula dei contratti.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Presidente, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

G.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti in precedenza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, dal Modello nonché dal Codice Etico al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame.

G.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale ha la **funzione** di:

1. fornire i principi cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'OdV e ai responsabili di funzioni chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari i seguenti **divieti**:

1. divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *octies* del Decreto);
2. divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
3. divieto di tenere un comportamento scorretto e non trasparente, al fine di assicurare un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **divieto**, in particolare, di:

1. acquistare beni di provenienza illecita;
2. utilizzare capitali di provenienza illecita o non tracciabili.

Ai fini dell'attuazione dei suddetti comportamenti UE, in particolare, **dovrà**:

- garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori ed i partner commerciali garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- redigere per iscritto gli incarichi conferiti a coloro che curino gli interessi economico/finanziari della Società, con la chiara indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- richiedere tutte le informazioni necessarie, al fine di assicurarsi riguardo all'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner;
- assicurare il controllo formale e sostanziale (verifica della sede legale delle controparti, verifica degli istituti di credito utilizzati) con riferimento ai flussi finanziari aziendali e ai pagamenti verso terzi;
- fissare i criteri di valutazione delle offerte;
- garantire la massima trasparenza in caso di conclusione di accordi finalizzati alla realizzazione di investimenti.

G.4 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

G.4.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio

Sulla base della struttura organizzativa della Società, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Il Responsabile Interno può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte del Presidente di UE.

In generale, allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nella presente Parte Speciale UE, in particolare, assicurerà:

1. per quanto riguarda l'area n. 1:

- la segregazione delle funzioni tra chi approva gli ordini/contratti di acquisto, chi approva la registrazione contabile della fattura passiva, chi approva il pagamento e chi effettua il pagamento;
- il divieto di ricevere/registrarre incassi in contanti;
- il monitoraggio degli incassi e pagamenti con l'estero;
- predisposizione di una reportistica periodica ad evidenza delle movimentazioni di cassa;
- inoltre all'OdV, con cadenza semestrale, dell'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

2. per quanto riguarda l'area n. 2:

- la verifica, in sede di chiusura del bilancio, della conformità delle registrazioni dei singoli fatti aziendali ai criteri contabili aziendali, nonché alle norme di legge civili e fiscali;
- la puntuale archiviazione di tutta la documentazione comprovante le operazioni contabili effettuate;
- la verifica della correttezza dei dati del fornitore (coordinate bancarie, ragione sociale, ecc.);
- la verifica della corrispondenza tra le disposizioni di pagamento autorizzate ed il totale delle fatture da pagare.

3. per quanto riguarda l'area n. 3:

- la segregazione di funzioni tra chi seleziona e valuta il fornitore, chi autorizza l'acquisto, chi attesta la ricezione del bene e servizio e approva la fattura, e chi effettua e autorizza il pagamento;

- la verifica della completezza, accuratezza e validità, da parte del Responsabile della funzione interessata, sulla corrispondenza quantitativa e qualitativa dei beni/servizi ricevuti rispetto a quelli indicati nell'ordine/contratto di acquisto;
- la segregazione di funzioni tra chi seleziona il consulente, chi autorizza l'acquisto, chi attesta l'avvenuta prestazione e approva la fattura, e chi autorizza e chi effettua il pagamento;
- la verifica della completezza, accuratezza e validità, da parte del Responsabile della funzione interessata, sulla corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni ricevute rispetto a quelle indicate nel contratto o lettera di incarico;
- l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta dal consulente.

4. per quanto riguarda l'area n. 4:

- la segregazione di funzioni tra chi gestisce i rapporti con i clienti e partner nello svolgimento delle operazioni commerciali e chi verifica le attività commerciali svolte e firma i contratti;
- l'archiviazione cartacea degli originali dei contratti;
- la verifica della completezza, accuratezza e validità dei contratti relativi ai rapporti commerciali in essere.

G.4.2 Compiti e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

1. monitorare l'efficacia dei protocolli interni per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;
3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;

- all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio la risoluzione del contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo riguardante i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la commissione del reato e/o la violazione dei principi della Parte Speciale "G" del Modello direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'OdV di UE dovrà riferire al Collegio Sindacale, organo questo deputato a convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

PARTE SPECIALE “H”

REATI AMBIENTALI

Reati ambientali

Reati ambientali (Art 25-undecies, D.Lgs n. 231/2001)
Articolo aggiunto dal D.Lgs n. 121/2011, modificato dalla L.
n. 68/2015, modificato dal D.Lgs n. 21/2018

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “H”, si
provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei
reati contemplati dall’art. 25 *undecies* del Decreto.

Disastro ambientale

Categoria

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque
abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la
reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
- 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui
eliminazione risulti particolarmente onerosa e
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza
del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi
effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o
esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico,
artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di
specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un
terzo alla metà.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 250 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 452 quater cp

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Categoria

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 250 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 452 sexies cp

Scarichi sul suolo

Categoria

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione (omissis):
2. Al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza

agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. 3.Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 250 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 103 D. Lgs 152/2006

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

Categoria

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001

Reati ambientali

Reato

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli

stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengono, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicandole modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
- 4bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e

deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

- 5bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico di unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste nei commi 5 e 7, per i seguenti casi:
- a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
 - b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione e reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2,3,5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.
- 8bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 150 a 250 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 104 D.Lgs 152/2006

Scarichi in reti fognarie

Categoria

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

Ferma restando l'inderogabilità dei valori -limite di emissione di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 200 a 300 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 6

Riferimenti

Art. 107 D. Lgs 152/2006

Scarichi di sostanze pericolose

Categoria

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

(Omissis)

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in

conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 200 a 300 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 6

Riferimenti

Art. 108 co.4 D. Lgs 152/2006

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee

Categoria

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001

Reati ambientali

Reato

1. [...]
2. [...]
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. [...]
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. [...]
7. [...]
8. [...]
9. [...]
10. [...]
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. [...]
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente (441).
- 14....

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 200 a 300 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 6

Riferimenti

Art. 137 D. Lgs 152/2006

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Categoria

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) (Omissis);
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 150 a 250 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 6

Riferimenti

Art. 256 co.1 lett.b. D. Lgs 152/2006

Discarica non autorizzata

Categoria

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

1. 1.Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208,209, 210,211,212,214,215 2 216 è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventisemila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, co 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da due duemilaseicento euro e ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1,2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le

- iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventisemila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7,8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 150 a 250 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 6

Riferimenti

Art. 256 co.3 D. Lgs 152/2006

Traffico illecito di rifiuti

Categoria

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001

Reati ambientali

Reato

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. [...]

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 150 a 250 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 3 a 6

Riferimenti

Art. 259. D. Lgs 152/2006

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Categoria

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzative, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28,30,32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche

indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 150 a 250 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 3 a 6

Riferimenti

Art. 452 quaterdecies cp (introdotto dal D.Lgs 21/2018)

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area nella movimentazione nel trasporto di rifiuti

Categoria

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001

Reati ambientali

Reato

1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. [...]

9-bis. [...]

9-ter. [...]

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 150 a 250 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 260 bis D. Lgs 152/2006

Inquinamento ambientale

Categoria

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001

Reati ambientali

Reato

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Nella caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 150 a 250 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 452 bis cp

Delitti colposi contro l'ambiente

Categoria

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo,

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 150 a 250 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 452 quinquies cp

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Categoria

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001
Reati ambientali

Reato

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [Periodo soppresso dalla L.31 LUGLIO 2002, N.179].
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 150 a 250 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 3 L.549/1993

H.1 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati di ambientali sono:

1. adempimenti in merito alla gestione dei rifiuti;
UE in particolare svolge attività di vendita di Energia e le attività connesse con il rischio ambientale sono quelle tipiche di attività di ufficio attualmente UE ha un contratto di service con ASM Terni spa per l'utilizzo dell'area degli uffici che comprende anche la fornitura del calore e del freddo nonché lo smaltimento dei rifiuti tipici di ufficio.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Presidente di UE, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

H.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti in precedenza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, dal Modello nonché dal Codice Etico al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame.

H.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale ha la **funzione** di:

1. fornire i principi cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

2. fornire all'OdV e ai responsabili di funzioni chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari i seguenti **divieti**:

1. divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *undecies* del Decreto);
2. divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

Per quanto concerne la prevenzione degli illeciti in materia ambientale, UE in particolare dovrà:

1. garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
2. tenere un comportamento nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia ambientale, nonché delle procedure aziendali interne;
3. assicurare la tracciabilità delle operazioni effettuate ed evidenziare il processo delle eventuali autorizzazioni, a garanzia del principio di trasparenza. A tal fine, si richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate, archiviate e conservate in modo idoneo;
4. prevedere un'adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito delle aree di rischio.

H.4 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

H.4.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio

Sulla base della struttura organizzativa della Società, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento

delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in alcuno dei reati considerati dal Decreto.

Il Responsabile Interno può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte del Presidente di UE.

In generale, allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nella presente Parte Speciale UE, in particolare, **assicurerà:**

- per quanto riguarda le aree nn. 1, (adempimenti in merito alla gestione dei rifiuti, l'astensione dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- l'inoltro all'OdV, con cadenza semestrale, dell'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano;
- l'osservanza delle disposizioni in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di non dispersione nell'ambiente di sostanze tossiche/chimiche;

H.4.2 Compiti e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

1. monitorare l'efficacia dei protocolli interni per la prevenzione dei reati in materia ambientale;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti;
3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati ambientali, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la commissione del reato e/o la violazione dei principi della Parte Speciale "H" del Modello direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'OdV di UE dovrà riferire al Collegio Sindacale, organo questo deputato a convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

PARTE SPECIALE “I”

IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Categoria

False dichiarazioni

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art 25-decies, D.Lgs n. 231/2001) articolo aggiunto dalla L.n. 116/2009

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Categoria

Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 377 bis cp

I.1 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione a tale tipologia di reato, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

1. gestione del contenzioso;
2. gestione dell'attività stragiudiziale;
3. gestione dei rapporti tra l'Autorità Giudiziaria e amministratori, dirigenti, dipendenti e liquidatori nonché Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e *Outsourcer*

chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un eventuale procedimento penale in cui sia coinvolta la Società.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Presidente di UE, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

I.2 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti in precedenza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento Fornitori e Partner, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame.

I.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle attività considerate sensibili nell'ambito del reato contemplato dalla presente Parte Speciale "I", i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti **principi generali di condotta**:

1. divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
2. prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
3. i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad

esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge. Sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;

4. tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile e il Presidente di UE di ogni atto ad essi notificato e di ogni procedimento che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

I.4 PUNTI DI CONTROLLO

G.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio

Sulla base della struttura organizzativa della Società, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in alcuno dei reati considerati dal Decreto.

I.4.1 Compiti e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

1. monitorare l'efficacia dei protocolli interni per la prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti;
3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - all’attuazione di meccanismi sanzionatori, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L’OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in ambito del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di Amministrazione e all’OdV di UE.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’OdV emergessero elementi tali da far risalire la commissione del reato e/o la violazione dei principi della Parte Speciale “I” del Modello direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’OdV di UE dovrà riferire al Collegio Sindacale, organo questo deputato a convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni

PARTE SPECIALE “J”

DELITTI CON FINALITA DI TERRORISMOO DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO

Terrorismo ed eversione

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n.231/2001) articolo aggiunto dalla L.n. 7/2003.

L'art 25 quater del Decreto prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati nella fattispecie di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella Parte Speciale J, indicati negli artt. 25-quater del Decreto.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Categoria

Art. 25-quater D.Lgs 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Sanzioni

Pecunarie (quote): da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

270 bis cp

Assistenza agli associati

Categoria

Art. 25-quarter D.Lgs 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Sanzioni

Pecunarie (quote): da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

270 ter cp

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Categoria

Art. 25-quarter D.Lgs 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Sanzioni

Pecunarie (quote): da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

270 quater cp

Istigazione a commettere alcunod ei delitti preveduti dai Capi primo e secondo

Categoria

Art. 25-quarter D.Lgs 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art 302 cp

J.1 I PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO AFFERENTI AI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico, i Destinatari che svolgono la propria attività

nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare, dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che- considerati individualmente o collettivamente- integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall' art. 25 quater del Decreto;
- divieto di ricevere finanziamenti da soggetti condannati, ovvero da Società od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico, sia che si tratti di Società di diritto italiano sia estero;
- divieto di effettuare elargizioni in denaro (anche quale acquisizione di partecipazione azionaria o per quota) a soggetti condannati, ovvero a Società od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- divieto di affidare incarichi a consulenti o partner, sia italiani sia esteri, condannati o comunque dei quali sia stata accertata la responsabilità per aver svolto attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- divieto di contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con soggetti terzi, sia italiani che esteri, inseriti nella black list antiterrorismo;
- divieto di fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti sospettati di porre in essere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero a favore di soggetti che perseguono, direttamente o in qualità di prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, agevolandoli nel perseguimento dei loro obiettivi criminosi attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie o comunque l'incremento delle loro disponibilità economiche. Ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione i fondi e le risorse economiche erogate a favore di un soggetto o di un gruppo nella consapevolezza – o quantomeno con il ragionevole sospetto- che:
 - I. questo persegua finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - II. il beneficiario dei fondi li destinerà a tali gruppi;
 - III. le risorse finanziarie saranno utilizzate per commettere attentati alla sicurezza dei trasporti e degli aeroporti, alla vita e all'incolumità di agenti diplomatici; sequestri di persona e/o circolazioni di armi, anche nucleari;

- divieto di effettuare prestazioni/riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi /in relazione al tipo di incarico da svolgere alle prassi vigenti in ambito locale;
- obbligo di verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza e corrispondenza tra beneficiario, e la relativa somma di denaro;
- obbligo di verificare che gli incarichi siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, ecc.)
- obbligo di verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- obbligo di svolgere i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della Società, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie.

Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritti devono essere rispettati dai destinatari anche nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle Società del Gruppo.

J.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS 231/01 IN AMBITO DEI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

L'art. 6, comma 2, lett. A) del d.lgs 231/01 prevede, come uno degli elementi essenziali del Modello di Organizzazione, gestione e Controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

In relazione ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono individuate come aree a rischio della Società le aree di seguito riportate, con indicazione delle relative attività sensibili.

Con riferimento ai presidi di controllo specifici afferenti alle aree di seguito elencate, si faccia riferimento a quanto

riportato nel paragrafo 3 “Elenco delle aree a rischio e attività sensibili e relativi presidi di controllo specifici” del presente documento.

1. Gestione degli acquisti di beni, lavori e servizi

- 1.1. Qualifica dei fornitori**
- 1.2. Predisposizione e approvazione delle richieste di acquisto/Shopping cart**
- 1.3. Ricerca e selezione del fornitore**
- 1.4. Predisposizione e trasmissione del contratto/ordine d'acquisto**
- 1.5. Ricezione beni e servizi ed emissione del bene al pagamento**
- 1.6. Valutazione dei fornitori**
- 1.7. Gestione anagrafica dei fornitori**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in UE:

- inserimento in anagrafica di fornitori legati in via diretta o indiretta ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

2. Indizione di gare (ivi incluse gare ad evidenza pubblica)

- 2.1. Predisposizione e pubblicazione della documentazione di gara**
- 2.2. Valutazione delle offerte ricevute e selezione del fornitore**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in UE:

- Aggiudicazione della gara, anche per il tramite di condotte corruttive, a Società gestite da soggetti sospettati di collegamenti con organizzazioni terroristiche in quanto già iscritti nelle Black List diramate dalla Autorità competenti.

3. Selezione e assunzione del personale

- 3.1. Valutazione e selezione dei candidati idonei e relativa formalizzazione**
- 3.2. Predisposizione e approvazione della proposta contrattuale 7 Assunzione del candidato e inserimento in azienda**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in UE:

- Assunzione di soggetti sospettati di collegamenti con organizzazioni terroristiche, in quanto già iscritti nelle

Black List diramate dalle Pubbliche Autorità, da parte del responsabile dell'ufficio del personale in quanto legati da vincoli di parentela e/o affinità a un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.

4. Gestione della finanza, della tesoreria e delle operazioni straordinarie

4.1. Gestione dei pagamenti

4.2. Gestione delle operazioni straordinarie

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano una o più modalità di realizzazione di tali fattispecie in UE

- Disposizione di pagamento verso soggetti, sospettati di collegamenti con organizzazioni terroristiche in quanto già iscritti nella Black List, diramate dalle Autorità competenti.

PARTE SPECIALE “K”

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRASNAZIONALI

Delitti di criminalità organizzata

Delitti di criminalità organizzata (Art.24-ter,D.Lgs n.231/2001)
Articolo aggiunto dalla L. n.94/2009 e modificato dalla L.69/2015.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella Parte Speciale K, indicati negli artt. 24 ter del Decreto.

Associazione per delinquere (commi 1-5)

Categoria

Art 24-ter D.Lgs 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 300 a 800 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

416 cp (escluso co.6)

Associazione di tipo mafioso anche straniera

Categoria

Art 24-ter D.Lgs 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci anni a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici anni a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

416 cp

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Categoria

Art 24-ter D.Lgs 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

630 cp

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (1)

Categoria

Art 24-ter D.Lgs 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art. 74 DPR 309/1990

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (2)

Categoria

Art 24-ter D.Lgs 231/2001

Delitti di criminalità organizzata

Reato

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dell'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da € 26.000,00 a € 260.000,00.
- 1bis. Con le medesime pene di cui al punto 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
 - a) Sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiori ai limiti massimi indicati con decreto del Ministero della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso esclusivamente personale;
 - b) Medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000,00 a € 300.000,00

- 2bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1,2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A,B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da € 1.032,00 a € 10.329,00, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità. (omissis)
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
- 7bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'art 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui al reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art. 73 DPR 309/1990

Armi e munizioni comuni da sparo

Categoria

Art 24-ter D.Lgs 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2 comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti
Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

Art. 407 co.2 lett. a n.5 cp
Art 2 L.110/1975

Associazione per delinquere (comma 6)

Categoria

Art 24-ter D.Lgs 231/2001
Delitti di criminalità organizzata

Reato

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. (Comma 6)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600,601, 601-bis e 602, nonché dell'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater,609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

416 co.6 cp

Scambio elettorale politico- mafioso

Categoria

Art 24-ter D.Lgs 231/2001

Delitti di criminalità organizzata

Reato

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): Da 400 a 1000 salvo aggravanti

Interdittive (mesi): Da 12 a 24

Riferimenti

K.1 I PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO AFFERENTI AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata e reati transazionali, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- Divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente- integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt 24 ter del Decreto e 10 della l.146 /06;
- Divieto di instaurare ed intrattenere rapporti con soggetti che siano sottoposti a procedimenti penali o che perseguano, nello svolgimento della propria attività, finalità incompatibili con le disposizioni del presente Modello con specifico riguardo alla tracciabilità della provenienza dei beni e servizi oggetto del relativo contratto;
- Divieto di partecipare ovvero dare causa alla esecuzione di operazioni di trasferimento di denaro attraverso strumenti di pagamento non previsti nelle procedure autorizzate;
- Divieto di ricevere finanziamenti da/effettuare elargizioni a soggetti nazionali o esteri condannati, ovvero da/a Società od organizzazioni di cui si è accertata la responsabilità, per aver svolto attività di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione;
- Obbligo di segnalare immediatamente alla Società e/o all'Organo di Vigilanza se nell'espletamento della propria attività lavorativa abbiano ricevuto o rilevato come dirette ad altri, pressioni, minacce, intimidazioni o richieste che possono essere in ogni modo correlate ad organizzazioni criminali;
- Obbligo di richiedere nelle procedure di verifica ed identificazione delle controparti e dei soggetti per conto dei quali essi eventualmente agiscono le informazioni necessarie al fine di valutarne l'affidabilità anche attraverso la raccolta di dati ed idonea documentazione (denominazione, sede legale e codice fiscale, domicilio fiscale, atto costitutivo e statuto ed i dati identificativi degli amministratori);
- Obbligo di verificare la regolarità dei pagamenti nelle transazioni commerciali, in particolare accertando la

diretta imputabilità dei flussi ai soggetti intestatari del relativo rapporto contrattuale, a tal fine aggiornando la anagrafica delle controparti;

- Obbligo di assicurare l'integrale e puntuale registrazione nella contabilità aziendale di ogni transazione economica che comporti un trasferimento di denaro eseguito da o a favore della Società.

Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritte devono essere rispettati dai Destinatari anche nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle altre società del Gruppo.

K.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS 231/01 IN AMBITO DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

L'art. 6, comma 2, lett. A) del d.lgs 231/01 prevede, come uno degli elementi essenziali del Modello di Organizzazione, gestione e Controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

In relazione ai reati connessi ai delitti di criminalità organizzata ed ai reati transnazionali è necessario sottolineare che questi sono legati alla commissione dei reati c.d. "fine" contenuti nel catalogo di reati presupposto individuati dal d.lgs 231/01; pertanto, essi estendono la pervasività del rischio a tutte le Aree a Rischio, le attività sensibili ed i relativi presidi di controllo specifici afferenti a ciascuna Parte Speciale del Modello.

Infatti, i reati connessi ai delitti di criminalità organizzata ed ai reati transnazionali possono essere commessi in qualsiasi Area a Rischio reato, indipendentemente dell'attività svolta, avvalendosi semplicemente del vincolo associativo.

PARTE SPECIALE “L”

REATI TRIBUTARI

Reati tributari

Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n.231/2001)
articolo aggiunto dalla L.n.157/2019 e dal D.Lgs 75/2020.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001
Reati tributari

Reato

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art 2 comma 1 D.Lgs 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001
Reati tributari

Reato

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art 2 comma 2 bis D.Lgs 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001

Reati tributari

Reato

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 500 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art 3 D.Lgs 74/2000

Dichiarazione infedele

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001

Reati tributari

Reato

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- 1bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante

ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

- 1ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). (4)

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 300 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art 4 D.Lgs 74/2000

Omessa dichiarazione

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001
Reati tributari

Reato

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
- 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 400 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art 5 D.Lgs 74/2000

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001
Reati tributari

Reato

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 500 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art 8 co.1 D.Lgs 74/2000

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001
Reati tributari

Reato

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del

medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

- 2bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 400 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art 8 co.2 bis D.Lgs 74/2000

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001

Reati tributari

Reato

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 400 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art 10 D.Lgs 74/2000

Indebita compensazione

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001

Reati tributari

Reato

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
- 2bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 400 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art 10-quater D.Lgs 74/2000 (articolo modificato dal D.lgs n.87/2024)

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Categoria

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs 231/2001

Reati tributari

Reato

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica

nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 100 a 400 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art 11 D.Lgs 74/2000

L.1 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA A RISCHIO

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 (Reati Tributari).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati tributari:

1. Gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo
2. Gestione della fatturazione attiva
3. Gestione oneri deducibili
4. Gestione IVA
5. Gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte – IRES
6. Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta
7. Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta in service per servizi resi a società controllate
8. Comunicazione informative ad Agenzia delle Entrate

L.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati tributari:

- Predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, nel rispetto dei principi civilistici e fiscali vigenti;
- Identificazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione od unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alla funzione Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 responsabile;
- Previsione di istruzioni rivolte alle unità organizzative che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla redazione del bilancio per le chiusure periodiche;
- Mappatura a sistema dei conti ed i relativi saldi del bilancio di verifica per la corretta riconduzione dei saldi ai conti del bilancio di esercizio;
- Registrazioni contabili riferite ad un esercizio siano effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti;
- Sistema che non consente la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili.
- Mantenimento di una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale.
- Controlli trimestrali da parte della Società di Revisione incaricata del controllo contabile.
- Previsione della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione di comunicazioni sociali tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema.
- Sistema di monitoraggio e controllo del rischio fiscale afferente ai processi aziendali e di business e dei contenziosi fiscali.
- Fornitura di informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Parte Speciale “M”

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI

DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

CATEGORIA

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art 25-octies 1, D. Lgs 231/2001) articolo aggiunto dal D.Lgs 184/2021

Si riportano le fattispecie penali di abuso di mercato:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Categoria

Art. 25- octies D.Lgs. 231/2001

Delitti in materia di strumenti di pagamento

Reato

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 300 a 800 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art.493-ter c.p

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Categoria

Art. 25- octies D.Lgs. 231/2001

Delitti in materia di strumenti di pagamento

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 300 a 800 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art.493- quater c.p

Frode informatica aggravate dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Categoria

Art. 25- octies D.Lgs. 231/2001

Delitti in materia di strumenti di pagamento

Reato

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 300 a 800 salvo aggravanti

Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art. 640-ter cp

Trasferimento fraudolento di valori

Categoria

Art. 25- octies D.Lgs. 231/2001

Delitti in materia di strumenti di pagamento

Reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Sanzioni

Pecuniarie (quote): da 300 a 800 salvo aggravanti
Interdittive (mesi):

Riferimenti

Art.512-bis introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024, convertito con modificazione della Legge 29 Aprile 2024 n. 56

M.1 I PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO AFFERENTI AI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO

L'utilizzo è indebito quando manca il consenso del titolare o sono violate le prescrizioni e le modalità di impiego stabilite dall'emittente. Si ha invece falsificazione quando (a) si realizza abusivamente una nuova carta, in modo da far apparire al lettore magnetico che è utilizzata da un soggetto legittimato (b) si altera una carta regolarmente rilasciata, modificandone i codici per consentire un uso diverso per titolarità e quantità (limite di prelievo o di spesa) rispetto a quanto previsto contrattualmente. L'articolo 640-ter (frode informatica) rientra sia tra i delitti contro la PA di cui all'art.24

del decreto 231 che nei delitti in materia di pagamenti nella sola ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

PARTE SPECIALE “N”

PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA APPLICABILI ALLE FAMIGLIE DI REATO NON SIGNIFICATIVE

La presente costituisce parte integrante del modello di cui UE si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al d.Lgs 231/1.

Tutti i Destinatari del modello, così come individuati nella Parte generale del medesimo, sono chiamati all'osservanza dei principi generali di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura operativa che regoli in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito di applicazione del decreto.

N.1 I PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA IN TUTTE LE AREE A RISCHIO REATO AFFERENTI ALLE FAMIGLIE DI REATO NON SIGNIFICATIVE

Alla luce della specifica operatività di Umbria Energy spa, in relazione agli illeciti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto), contro l'industria ed il commercio (art 25 bis 1 del Decreto), contro la personalità individuale (art 25 quinquies del Decreto), di reati impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25 duodecies del Decreto) nonché di reati in materia di frode in competizione sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del Decreto) si è ritenuto che , sebbene applicabili, la loro commissione possa essere stimata non significativa in forza dell'ambito di attività della Società e pertanto per essi trovano applicazione i principi generali di condotta appresso descritti.

Gli obblighi, le prescrizioni e le indicazioni descritti devono essere rispettati dai destinatari anche nell'esecuzione ed in occasione delle attività concernenti i contratti di fornitura di servizi in favore di terzi ed in particolare delle altre Società del Gruppo.

N.2 DELITTI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E INSTRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti in materia di falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla

documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che- considerati individualmente o collettivamente- integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 bis del Decreto;
- divieto di contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale o fare uso di marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- divieto di introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- divieto di mettere in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali che sono contrassegnati con marchi contraffatti o alterati che potrebbero indurre in errore generando una possibile situazione di confondibilità sul riconoscimento del prodotto;
- divieto di usare nomi e segni distintivi atti a generare una situazione di confondibilità con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i prodotti di un concorrente, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a generare una situazione di confondibilità con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- divieto di utilizzare, quale impiego commerciale o industriale (ad esempio uso in pubblicità o sulla carta commerciale) marchi o segni distintivi falsificati da altri;
- obbligo di tutelare, mantenere e difendere i diritti di Umbria Energy spa nonché di tutti gli altri soggetti, in tutti gli ambiti di proprietà intellettuale e commercialmente rilevanti e a esercitare tali diritti in modo responsabile.

N.3 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei delitti contro l'industria e commercio, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsto dall'art. 25 bis 1 del Decreto;

- divieto di adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia, al fine di ostacolare/eliminare la concorrenza;
- divieto di compiere atti di concorrenza sleale, ed in particolare diffondere notizie ed apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda;
- divieto di porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno dolosamente il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- divieto di introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, al fine di trarne profitto.

N.4 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati contro la Personalità individuale, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 quinquies del Decreto;
- divieto di occupare presso la Società lavoratori minorenni in violazione alle disposizioni di legge che regolano la materia;
- divieto di sottoporre i lavoratori a condizioni lavorative di particolare sfruttamento quali, a titolo esemplificativo:
 - offrire ai lavoratori una retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - imporre ai lavoratori condizioni di lavoro in violazione sistematica della normativa relativa all'orario di

- lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- esporre i lavoratori a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale a causa della violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti;
- esporre i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;
- obbligo, in fase di selezione dei fornitori di servizi di tipo continuativo presso UE (es. pulizie, etc.) di effettuare controlli sulle condizioni di lavoro applicate, informando prontamente l'Organismo di vigilanza di eventuali gestioni anomale del personale in forza presso la Società.

N.5 REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare, dare causa o comunque agevolare la realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente-integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art.25 duodecies del Decreto;
- divieto di assumere presso la Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e/o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o, infine, sia stato revocato o annullato;
- obbligo di verifica della completezza e regolarità amministrativa dei titoli di ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato ai fini dell'assunzione o dell'istruzione di altro rapporto di collaborazione con la Società; ovvero un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.);
- obbligo, in fase di selezione dei fornitori di servizi di tipo continuativo presso UE (es. pulizie, etc.), di effettuare controlli sulla regolarità dei permessi di soggiorno in

possesso dei lavoratori da questi occupati, nonché sulle condizioni di lavoro applicate.

N.6. Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "a rischio reato" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta, fermo restando la necessità di attenersi a quanto disciplinato dalla documentazione aziendale, nonché dai presidi di controllo specifici:

- divieto di porre in essere, collaborare, dare causa o comunque agevolare la realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente- integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 quaterdecies del Decreto;
- divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, anche a titolo personale, allo scopo di trarre indebiti vantaggi;
- obbligo di valutazione, da parte del Comitato Esecutivo, di tutti i progetti di sponsorizzazione o di erogazione liberale;
- obbligo di verifica di compatibilità e coerenza delle iniziative, con il relativo *budget*, al fine di pianificare l'*iter* di approvazione delle singole iniziative da parte del Comitato Esecutivo;
- garanzia della congruità economica della richiesta rispetto alla somma erogata, al livello di visibilità e al ritorno di immagine per la Società;
- valutazione della risonanza e della visibilità (sui media o nel settore di interesse) dell'evento sportivo, nonché sul ritorno dell'iniziativa in termini di promozione dell'immagine del Gruppo e delle strutture organizzative /Società richiedenti.